

JUAN IGNACIO ARRIETA

CHIESA PARTICOLARE E CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE

1. Introduzione. — 2. Chiesa particolare, esigenze pastorali e momento strutturale: l'esperienza giuridica. — 3. Le circoscrizioni ecclesiastiche: le categorie tipizzate dall'ordinamento canonico e l'elasticità costitutiva. — 4. La circoscrizione diocesana, paradigma della Chiesa particolare. *a)* Gli elementi strutturanti le comunità diocesane. *b)* I tipi di diocesi, e in particolare le diocesi di missione. — 5. Le altre circoscrizioni ecclesiastiche della giurisdizione ordinaria. *a)* Le prelature territoriali. *b)* Le abbazie territoriali. — 6. Le amministrazioni apostoliche. — 7. Circoscrizioni ecclesiastiche dei territori di missione. *a)* Generalità. *b)* I vicariati apostolici. *c)* Le prefetture apostoliche. *d)* Le missioni *sui iuris*. — 8. Le circoscrizioni ecclesiastiche personali. *a)* Territorialità e personalità delle circoscrizioni. *b)* Le diocesi personali. *c)* Le prelature personali. *d)* Gli ordinariati militari. *e)* Gli ordinariati latini per i fedeli di rito orientale. — 9. Sintesi conclusiva: le varie forme tecniche del rapporto di immanenza tra Chiesa universale e Chiesa particolare. *a)* Varietà di forme istituzionali nel livello particolare della Chiesa. *b)* Il diverso inserimento nella *communio ecclesiarum*. *c)* La prioritaria attenzione rivolta alla realtà pastorale. *d)* L'elasticità nell'erezione di concrete circoscrizioni. *e)* I diversi gradi di immanenza.

1. *Introduzione.*

I canoni 368 e seguenti del codice di diritto canonico definiscono le varie forme di organizzazione autonoma delle comunità cristiane di tipo gerarchico⁽¹⁾. Pur essendoci nell'ordinamento ca-

(1) Oltre che delle diocesi (cfr. can. 369 CIC 83), il can. 368 fa menzione delle prelature territoriali e delle abbazie territoriali (cfr. can. 370 CIC 83), così come dei vicariati apostolici e delle prefetture apostoliche (cfr. can. 371 § 1 CIC 83), nonché delle amministrazioni apostoliche (cfr. can. 371 § 2 CIC 83). Come si sa, il codice del 1917 considerava le strutture sotto il profilo soggettivo, e invece di regolare i vari istituti, attendeva alle attribuzioni dei chierici direttamente a capo delle medesime: i vescovi diocesani (cfr. cann. 329 ss. CIC 17), i prelati inferiori (cfr. cann. 319 ss. CIC 17), i vicari e prefetti apostolici (cfr. cann. 293 ss. CIC 17), e gli

nonico, come diremo più avanti, altri modelli strutturali analoghi che per ragioni diverse non sono stati considerati in questi canoni (?), i summenzionati precetti descrivono istituzioni tradizionalmente accolte e tipizzate in maniera distinta dal diritto della Chiesa, concernenti realtà pastorali a loro volta disuguali.

Il legislatore canonico, volendo allacciarsi ad una considerazione sacramentale della struttura della Chiesa, così come viene esposta dal concilio vaticano II, ha previsto queste istituzioni con riferimento alla nozione di Chiesa particolare. Questa opzione di base, che certamente ha il pregio di mettere in evidenza le componenti essenziali di ogni comunità ecclesiale gerarchicamente strutturata, sottolinea gli elementi ecclesiologici di somiglianza esistenti tra le diverse strutture, tralasciando invece l'identificazione delle caratteristiche specifiche proprie a ciascuna. Caratteristiche che risultano imprescindibili, dal punto di vista giuridico e di governo, per differenziare tra loro gli istituti, definire in modo chiaro le posizioni giuridiche dei rispettivi governanti, e verificare, in fine, il grado di convergenza e di somiglianza sostanziale che c'è fra di essi.

In queste pagine mi propongo di sintetizzare, nei limiti consentiti, il risultato di uno studio comparativo delle varie figure usate per organizzare gerarchicamente le comunità di fedeli, nel tentativo di sottolineare, soprattutto attraverso i dati concreti provenienti dall'esperienza giuridica in materia, gli elementi giuridici caratterizzanti ognuna di queste istituzioni, in rapporto con le categorie ecclesiologiche fornite dalla teologia cattolica, che devono ritenersi, comunque, basilari nell'impostazione dell'intera problematica.

2. *Chiesa particolare, esigenze pastorali e momento strutturale: l'esperienza giuridica.*

Dal punto di vista organizzativo, l'ecclesiologia del vaticano II presenta la Chiesa particolare come una comunità di fedeli ge-

amministratori apostolici (cfr. cann. 312 ss. CIC 17). Per una critica di tale impostazione, vedi particolarmente J.A. SOUTO, *Consideración unitaria de la organización eclesialística*, in *Ius Canonicum* 9, 1969, p. 157 ss.

(?) Si tratta, principalmente delle strutture personali — prelatore personali, ordinariati militari, ordinariati rituali —, nonché di una struttura territoriale di missione: la missione *sui iuris*.

rarchicamente strutturata⁽³⁾, relativamente autonoma e autosufficiente, in rapporto di immanenza⁽⁴⁾ con la Chiesa universale nei termini giuridici definiti dall'ufficio episcopale delineato dalla dottrina sull'episcopato. L'insegnamento del concilio vaticano II sulla Chiesa particolare richiama in definitiva una determinata configurazione dell'ufficio episcopale, dei suoi poteri e attribuzioni, alla quale corrisponde un preciso modo di concepire i rapporti delle singole comunità con le istanze universali di governo e con le altre Chiese. Va osservato, tuttavia, che un tale modo di configurare l'ufficio episcopale e, quindi, i rapporti di rilevanza giuridica che suo tramite si pongono nella *communio* ecclesiale, è proprio soltanto di un concreto istituto giuridico, la diocesi, e di un specifico ufficio episcopale: il vescovo diocesano; motivo per cui il can. 368 del codice di diritto canonico indica che Chiese particolari sono « imprimis » le diocesi, le quali vengono definite dal canone successivo.

Infatti, la formulazione del concetto di Chiesa particolare⁽⁵⁾, la configurazione del relativo ufficio di pastore, e la relazione esistente — sul piano ecclesiologico, pastorale e giuridico — tra il livello particolare e il livello universale della Chiesa, viene presentata in base agli elementi propri della struttura diocesana, ritenendo che essa manifesta con pienezza quanto, dal punto di vista sostanziale, è proprio di tale dimensione della Chiesa nell'adeguato rapporto di immanenza con la Chiesa universale. Altrettanto ha fatto in seguito il codice di diritto canonico, considerando le altre strutture vigenti nell'ordinamento canonico per radunare sotto l'autorità episcopale le comunità cristiane, non rispecchianti ugualmente dette caratteri-

(3) Come è noto, la dottrina sulla Chiesa particolare è sconfinata. A titolo illustrativo, vedi i lavori contenuti in AA.VV., *Iglesia universal e Iglesias particulares*, in *IX Simposio internacional de Teología*, Pamplona, 1989; AA.VV., *Iglesias locales y catolicidad*, in *Actas del coloquio internacional celebrado en Salamanca, 2-7 de abril de 1991*, Salamanca, 1992.

(4) Sul particolare, vedi in dottrina, tra gli altri, E. CORECCO, *Iglesia particular e Iglesia universal en el Vaticano II*, in *Iglesia universal e Iglesias particulares*, Pamplona, 1989, p. 89 ss.; A.M. ROUCO-VARELA, *Iglesia universal-Iglesia particular*, in *Ius Canonicum*, 22, 1982, p. 231 ss.; P. RODRIGUEZ, *Iglesias particulares y Prelaturas personales*, Pamplona, 1986, p. 145 ss.; W. AYMANS, *Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, Torino, 1993, p. 12 ss.

(5) Cfr. J.R. VILLAR, *Teología de la Iglesia particular. El tema en la literatura francesa hasta el Concilio Vaticano II*, Pamplona, 1989; O. GONZÁLEZ DE CARDENAL, *Génesis de una teología de la Iglesia local desde el Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II*, in *Iglesias locales y catolicidad*, cit., p. 33 ss.

stiche, e perciò semplicemente « assimilate » giuridicamente alle diocesi.

Tuttavia, nei canoni 368 e seguenti del codice latino, non è dato ritrovare una piena giustificazione delle differenze esistenti tra i vari istituti, né delle caratteristiche giuridiche e strutturali proprie a ciascuno di loro. Per la verità, tali canoni si sono limitati a descrivere molto genericamente i relativi istituti, mediante il semplice enunciato degli elementi comunitari — il pastore, il popolo, e il presbiterio — che sono, per necessità, elementi soggettivi integrativi di qualsiasi tipo di comunità strutturata in modo gerarchico, e quindi singolarmente non adeguati a evidenziare le differenze tra gli istituti, a meno che non ci si soffermi sulla differente conformazione che nelle varie figure presentano detti elementi, cosa che il codice non fa in modo esauriente.

La necessità di prestare attenzione agli elementi di diversità che esistono fra queste figure prende consistenza se si tiene conto dell'origine storica e della finalità pastorale propria di tali istituti. Infatti, le forme non diocesane che strutturano le comunità ecclesiali sono sorte dall'esigenza di introdurre, appunto, correzioni al modello diocesano; cioè, hanno come origine le necessarie modificazioni strutturali che si dovevano apportare in tali organismi per adeguarsi a situazioni pastorali differenti da quelle diocesane: sono, in ultima analisi, forme giuridiche derivate non da artificiali costruzioni del legislatore canonico, bensì dalle concrete realtà pastorali in cui versano molte comunità cristiane, e dalla necessità di organizzarle in modo proporzionato alle loro reali condizioni, nonché alle possibilità organizzative che possiede la Chiesa in termini complessivi.

Si osservi il differente processo logico seguito: mentre quella di Chiesa particolare è una categoria elaborata dottrinalmente in sede teologica e formulata in base agli elementi comunemente configurativi delle diocesi, tutte le altre figure — quelle elencate dal canone 368 e le altre esistenti nell'ordinamento canonico che il testo non menziona — sono anzitutto istituzioni escogitate lungo i secoli dall'esperienza giuridica di governo per risolvere concrete situazioni pastorali, segnando differenze strutturali dal modello diocesano.

Emerge allora il problema dei termini in cui sia consentito riferire a tutti questi istituti i postulati dottrinali incentrati sulla nozione di Chiesa particolare, poiché in essi istituti si evidenzia una presenza significativamente differente di fattori strutturali diversi da quelli specifici della realtà diocesana che rientrano nella nozione teologica di Chiesa particolare.

In realtà, il problema sembra rientrare pienamente nell'ammonto espresso dalla lettera *Communiois notio* ⁽⁶⁾ circa i rischi di una ecclesiologia unilaterale della Chiesa particolare, e circa il carattere non autonomo delle categorie usate. I vari istituti qui menzionati, le loro specifiche caratteristiche, non trovano, infatti, piena comprensione se non in una considerazione più ampia del contesto, nel quale non si tenga conto unicamente degli elementi specifici della Chiesa particolare, cioè, delle diocesi. Come vedremo, tutte queste realtà mettono in evidenza la presenza di elementi che possono ritenersi specifici della Chiesa universale, il che non può non essere segno di un genere di rapporto tra il livello universale e quello particolare di gran lunga diverso da quello tradizionalmente rinvenibile nelle diocesi.

3. *Le circoscrizioni ecclesiastiche: le categorie tipizzate dall'ordinamento canonico e l'elasticità costitutiva.*

Volendo fare un studio d'insieme delle comunità gerarchicamente strutturate tipizzate dall'ordinamento canonico, risulta necessario richiamarsi a una categoria concettuale di base che possa essere di comune riferimento a tutti gli istituti in esame. In una considerazione giuridico-canonica che non voglia pregiudicare in partenza la natura teologica delle comunità cristiane oggetto di studio risulta consigliabile prescindere per il momento dalla nozione di Chiesa particolare, non solo perché non corrisponde ad una nozione giuridica chiara ⁽⁷⁾, ma soprattutto perché, come è stato rilevato sia dalla dottrina che da interventi autorevoli ⁽⁸⁾, non può essere ritenuta ca-

⁽⁶⁾ Cfr. CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communiois notio* del 28 maggio 1992, AAS 85 (1993) 838 ss.

⁽⁷⁾ Come avverte Hervada, pur esistendo un uso canonico dell'espressione Chiesa particolare, non c'è invece un concetto canonistico di tale nozione — essenzialmente teologica — simile al concetto che abbiamo in diritto canonico di diocesi, di prelatura o di vicariato. Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, 1989, p. 299.

⁽⁸⁾ Vedi in riferimento a numerose di queste strutture: E. CORECCO, *Chiesa particolare*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, III, Torino, 1989, p. 19; J.L. GUTÉRREZ, *Las dimensiones particulares de la Iglesia*, in *Iglesia universal e Iglesias particulares*, cit., p. 251 ss.; per quanto concerne le amministrazioni apostoliche, vedi l'intervento ufficiale del card. A. SODANO, in *L'Osservatore Romano* del 9 dicembre 1991, p. 7, relativo alla natura delle amministrazioni create poco prima in Russia.

tegoria comune a tutte le realtà che dobbiamo prendere in considerazione ⁽⁹⁾.

La semplice nozione tecnica di circoscrizione ecclesiastica, pur nella sua genericità, è stata usata, sia in dottrina che nella prassi di governo ⁽¹⁰⁾, per designare le strutture gerarchiche comunitarie prescindendo dai problemi sostanziali relativi alla loro rispettiva qualificazione teologica, ed è perciò quella che adotteremo anche noi come qualificazione di riferimento. Tuttavia, risulta ovvio che nell'attuale contesto teologico e giuridico della Chiesa, l'idea di circoscrizione ecclesiastica richiede un adeguato collocamento in modo che, come indica il n. 8 dei principi per la riforma del codice ⁽¹¹⁾, venga superato ogni connotato di natura territorialistica — frequente, per esempio, nella canonistica anteriore al concilio vaticano II ⁽¹²⁾ —, ed una considerazione puramente amministrativa della Chiesa. L'impiego attuale della nozione di *circoscrizione ecclesiastica* colloca al centro del concetto la sola idea di *delimitazione* ⁽¹³⁾, in modo obiettivo e certo, di un gruppo relativamente autonomo di fedeli cristiani sottomesso alla competente gerarchia ecclesiastica, facendo invece del fattore territoriale elemento strumentale utile, nella generalità dei casi, a definire i limiti di ogni comunità.

Una considerazione d'insieme dell'ordinamento canonico mette subito in evidenza che i canoni 368 ss. del codice di diritto canonico

⁽⁹⁾ Parimenti prescindo dall'impiego della categoria generica di *struttura ecclesiastica*, in quanto tale concetto è riferibile anche ad altre istituzioni ecclesiastiche non aventi base comunitaria come p. es., il Sinodo dei vescovi o le Conferenze episcopali, le quali per essere distinte dalle *strutture comunitarie* si potrebbero denominare semplicemente *strutture ecclesiastiche di governo* o strutture dell'*ordo*.

⁽¹⁰⁾ Si vedano su A.A.S. i documenti di erezione di qualsiasi struttura comunitaria non diocesana; cfr. anche G. FERROGLIO, *Circoscrizioni ed enti territoriali della Chiesa*, Torino, s.d.; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 293 ss.; E. TEJERO, *Circunscripciones eclesiásticas*, in *Gran enciclopedia RIALP*, V, Madrid, 1984, p. 663-664; G. FELICIANI, *Circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Enciclopedia giuridica*, VI, Roma, 1988.

⁽¹¹⁾ Cfr. SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae pro Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo Episcoporum approbantur*, n. 8, in *Communicationes*, 1, 1969, p. 84.

⁽¹²⁾ Vedi in tale senso, ad es., M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici* I, Taurini, 1950, p. 356 s.; M. PETRONCELLI, *Diritto canonico*, Roma, 1963, p. 181 s.; F.M. CAPELLO, *Summa Iuris Canonici* I, Romae, 1961, p. 343 s.; vid. in argomento F.J. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum* II, Romae, 1943, pp. 457-458.

⁽¹³⁾ Cfr. J. HERVADA, *Significado actual del principio de territorialidad*, in *Fidelium Iura*, 2, 1992, p. 229 ss.

non contemplano tutte le circoscrizioni ecclesiastiche di diritto comune esistenti nella Chiesa. Per tracciare un quadro completo di tali circoscrizioni ecclesiastiche ⁽¹⁴⁾, a prescindere sempre della loro qualifica teologica, è necessario far ricorso ad altre norme del codice di diritto canonico — è il caso dei cann. 294 ss. relativi alle prelature personali —, o a norme extracodicali — come la cost. ap. *Spirituali militum curae* riguardante gli ordinariati militari —, così come ad atti singolari dell'amministrazione che evidenziano la prassi ecclesiastica in materia: questo è il caso, p. es., delle missioni *sui iuris* o degli ordinariati latini per i fedeli di rito orientale ⁽¹⁵⁾.

Da un tale insieme di dati — che poi vedremo in maniera più particolareggiata —, e tenendo conto di quanto si è detto fino a questo momento possiamo differenziare tre diverse categorie di circoscrizioni ecclesiastiche, in base alla diversa natura della giurisdizione, al modo territoriale o personale di delimitare il *coetus fidelium*, e al differente regime giuridico da applicare, secondo che gli istituti appartengano alla giurisdizione ordinaria o di missione.

a) Le circoscrizioni territoriali di regime ordinario, giuridicamente dipendenti dalla congregazione per i vescovi: le diocesi di regime ordinario (can. 369), le prelature territoriali, e le abbazie territoriali (can. 370). A queste si può aggiungere una circoscrizione speciale, le amministrazioni apostoliche (can. 371 § 2), che, come vedremo, non è specifica del regime ordinario ⁽¹⁶⁾.

b) Le circoscrizioni territoriali di missione, dipendenti dalla congregazione per l'evangelizzazione dei popoli: le diocesi di missione — strutture diocesane, come quelle di prima, che si trovano come vedremo in una particolare situazione di dipendenza rispetto alla sede apostolica —, i vicariati apostolici, le prefetture apostoliche (can.

⁽¹⁴⁾ La procedura di erezione è sostanzialmente uguale in tutte le circoscrizioni della struttura gerarchica della Chiesa, ed è stata accuratamente studiata da G. Lo CASTRO, *Le prelature personali*, Milano, 1988, p. 71 ss.

⁽¹⁵⁾ Per gli elementi utili a valutare l'opportunità di erigere una determinata circoscrizione ecclesiastica, cfr. S. CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE, istr. *Antequam haec*, del 21 giugno 1942, AAS 34 (1942) 347-349; in dottrina, vid. F.C. BOUJAERT, *Diocèse*, in *Dictionnaire de droit canonique*, IV, Paris, 1949, col 1261-1262; P. CIPROTTI, *Diocesi*, in *Enciclopedia cattolica*, IV, Città del Vaticano, 1950, col. 1652.

⁽¹⁶⁾ Cfr. *Annuario Pontificio*, 1994, pp. 1066-1067.

371 § 1), e, in fine, le missioni *sui iuris*, non menzionate, come si è detto, dal codice di diritto canonico.

c) Per ultimo, le circoscrizioni personali, che possono essere di regime ordinario o di missione, e quindi, dipendenti, secondi i casi, dalla congregazione per i vescovi o da quella per l'evangelizzazione dei popoli: le diocesi personali del can. 372 § 2, nei termini che poi vedremo, le prelature personali (can. 294), gli ordinariati militari, e i già menzionati ordinariati latini per l'attenzione dei fedeli di rito orientale.

A questa diversità tipologica c'è da aggiungere un altro fattore di varietà messo in evidenza dall'esperienza giuridica di governo a causa delle differenti modalità giuridiche che adottano le varie circoscrizioni appartenenti alla stessa categoria. Tutti questi tipi di circoscrizioni ecclesiastiche possiedono, infatti, un certo grado di elasticità formale⁽¹⁷⁾, maggiore o minore secondo i casi, che consente di configurarli in forme diverse già al momento dell'erezione, nel tentativo di ottenere il migliore adeguamento alla realtà pastorale. In alcuni istituti, come nelle amministrazioni apostoliche o nelle prelature personali, tale elasticità è istituzionalmente prevista, essendo caratteristica specifica dei relativi concetti formali.

Esaminiamo adesso le varie categorie di circoscrizione ecclesiastica che abbiamo menzionato, cercando particolarmente di considerare la peculiare conformazione che in esse ricevono gli elementi soggettivi integrativi della rispettiva comunità: pastore, popolo e presbiterio.

4. *La circoscrizione diocesana, paradigma della Chiesa particolare.*

a) *Gli elementi strutturanti le comunità diocesane.*

La diocesi, che nel can. 369 e in quello precedente viene identificata con la Chiesa particolare in senso proprio, rappresenta dal punto di vista strutturale la pienezza di una comunità ecclesiale. Essa è anzitutto uno stabile *coetus fidelium*, di regola circoscritto territorialmente, consolidato come gruppo ecclesiale, e quindi capace di raggiungere in modo relativamente autonomo, le finalità e gli obiettivi che nella *communio ecclesiarum* vengono lasciati alle strutture

(17) Cfr. A. DEL PORTILLO, *Dinamicidad y funcionalidad de las estructuras pastorales*, in *Ius Canonicum* 9, 1969, pp. 305-329.

particolari. Il can. 786 indica, infatti, che una Chiesa è pienamente costituita quando è dotata « di forze proprie e di mezzi sufficienti » per compiere da sé l'opera di evangelizzazione.

La funzione di pastore nelle diocesi risulta attribuita ad un *vescovo diocesano*, in qualità di pastore proprio: tre elementi — condizione personale, titolo diocesano, e natura propria della potestà — che configurano in modo preciso l'ufficio episcopale delle diocesi, rilevando la specifica posizione del titolare sia nei confronti delle istanze superiori di governo della Chiesa che nei confronti dei fedeli appartenenti a detta comunità, e segnando nel contempo le differenze con gli uffici episcopali preposti alle altre circoscrizioni ecclesiastiche.

Con l'erezione della diocesi, infatti, viene creato un ufficio episcopale preciso con una propria sede cattedrale che, per imperativo legale, deve essere affidata ad un vescovo, condizione personale del pastore⁽¹⁸⁾ che invece non è necessaria, in linea di principio, nei restanti tipi di circoscrizione ecclesiastica. Per questo, tale vescovo è chiamato vescovo diocesano, in senso proprio, in quanto il titolo episcopale che gli viene conferito con la *missio canonica* è quello della sede diocesana che gli si affida.

Inoltre, tale vescovo ha la condizione di pastore *proprio* — qualità giuridica spesso mancante in altre circoscrizioni — in quanto la comunità diocesana gli viene assegnata a titolo ordinario e proprio⁽¹⁹⁾; vale a dire, come attribuzione dimanante dall'ufficio stesso di titolare della sede diocesana — ordinario —, e come funzione che s'intende direttamente dipendente dallo stesso Cristo — proprio⁽²⁰⁾ —, ovviamente attraverso la successione causale dei vari atti sacramentali e giuridici: consacrazione — comunione col Collegio — *missio canonica* — presa di possesso dell'ufficio. Il vescovo diocesano è, per ciò, l'elemento soggettivo perno della diocesi, nel senso che congrega nell'Eucaristia l'intera comunità diocesana e tramite la sua comunione nel Collegio episcopale la diocesi viene inserita nella *communio ecclesiarum*.

⁽¹⁸⁾ Cfr. can. 379.

⁽¹⁹⁾ Cfr. J.I. ARRIETA, *Vescovi*, in *Enciclopedia giuridica*, XXXII, Roma 1994; J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano, 1990, p. 173 ss.; J.A. SOUTO, *La potestad del obispo diocesano*, in *Ius Canonicum*, 7, 1967, p. 365 ss.

⁽²⁰⁾ Cfr. can. 131.

Tutti questi fattori fanno della diocesi il prototipo delle circoscrizioni ecclesiastiche. Di conseguenza, è con riferimento alle diocesi che il legislatore universale elabora le norme giuridiche di carattere generale, norme che però sono applicabili anche alle altre circoscrizioni ecclesiastiche in quanto legalmente equiparate alle diocesi, o equiparate ad esse *ratione rei* (21).

Si tenga conto, tuttavia, che il precedente discorso ha un carattere prevalentemente formale e *a priori*, poiché in definitiva saranno le concrete circostanze pastorali di ogni diocesi a segnalare il reale grado in cui ognuna di esse riproduce effettivamente la dimensione particolare della Chiesa. Senza trarre adesso altre conseguenze, basta pensare al caso di molte diocesi in America, Africa e Asia, per constatare che la forma « diocesi » non è accompagnata da un omogeneo tipo di problematiche pastorali, di possibilità organizzative, e di effettiva autonomia pastorale e di governo (22).

b) *I tipi di diocesi, e in particolare le diocesi di missione.*

Dal punto di vista giuridico, e tenendo conto delle differenze strutturali e di regime giuridico applicabile, è dato individuare tipi diversi di diocesi. Tra le varie classificazioni, a questo punto riveste maggiore utilità la distinzione tra diocesi di diritto comune o regime ordinario, diocesi di territori di missione, e diocesi personali, secondo quanto indicato dal can. 372 § 2. Ci soffermiamo adesso sulle diocesi di missione; mentre di quelle personali ce ne occuperemo più avanti.

Diocesi di territorio di missione sono quelle erette nei territori dipendenti dalla congregazione per la evangelizzazione dei popoli (23). Pur trattandosi di diocesi nel senso proprio del termine, il loro regime giuridico presenta importanti differenze rispetto alle diocesi di regime comune, particolarmente per quanto riguarda il rapporto con la Sede Apostolica e le altre Chiese (24), e rispetto all'applicazione delle norme di diritto comune (25).

(21) Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 4, 1992, p. 215 ss.; P. RODRÍGUEZ, *Iglesias particulares y Prelaturas personales*, cit., p. 197 ss.

(22) Vedi al riguardo lo studio di D. ANDRÉS, *Obispos y Religiosos. Para una lectura conjunta del « Mutuae Relationes » y del Documento de Puebla*, Buenos Aires, 1981.

(23) Cfr. cost. ap. *Pastor Bonus*, art. 89.

(24) Cfr. X. PAVENTI, *Adnotaciones*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 79, 1954, p. 197-198; A. SANTOS HERNÁNDEZ, *Derecho Misional*, VII, Santander, 1962, p. 259.

(25) A titolo di esempio si può menzionare il « Pastoral Directory of the Catholic Church in Korea » del 26 marzo 1992, approvato dalla congregazione di Pro-

La prima differenza di rilievo concerne la dipendenza giuridica di queste diocesi dalla congregazione per l'evangelizzazione dei popoli a causa delle speciali attribuzioni che possiede il dicastero per « dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera dell'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria »⁽²⁶⁾. Come si sa, il titolo giuridico della suprema direzione dell'attività missionale della Chiesa⁽²⁷⁾ spetta al Romano Pontefice e al Collegio episcopale⁽²⁸⁾.

Chiaramente si tratta di una vincolazione giuridica che si limita a prendere atto del grado di precarietà della realtà pastorale di cui si tratta⁽²⁹⁾ e della dipendenza — economica, materiale, di personale, ecc. — da altre istanze della Chiesa, segnando comunque il grado della reale autonomia di queste comunità, il che va tenuto presente per valutare il tipo di presenza in queste diocesi di missione della Chiesa universale, probabilmente ben diverso da quello che presentano molte diocesi più consolidate come comunità.

Sul piano giuridico, la dipendenza delle diocesi di missione dalle istanze centrali, rivela l'esistenza di una riserva di giurisdizione da parte della Santa Sede relativa alla direzione e all'affidamento della

paganda fide, contenente 256 direttive, molte delle quali introducono innovazioni, spesso sostanziali, alle prescrizioni di diritto comune. Per alcune delle caratteristiche generali dell'attività pastorale in queste regioni, vedi CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, guida pastorale *Le giovani chiese*, dell'1 ottobre 1989, in *Enchiridion Vaticanum*, 11, p. 1580 ss.

(26) Cfr. cost. ap. *Pastor Bonus*, art. 85; GIOVANNI PAOLO II, nella lett. enc. *Redemptoris missio*, n. 75, del 7 dicembre 1990, parla a questo proposito della congregazione per l'evangelizzazione dei popoli come « un centro di propulsione, di direzione e di coordinamento » (cfr. AAS 83 (1991) 249-340). Vedi anche J. GARCÍA MARTÍN, *La Congregación para la Evangelización de los Pueblos según la Cost. Apost. « Pastor Bonus »*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 70, 1989, p. 190 ss.; V. DE PAOLIS, *La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli*, in AA.VV., *La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus* a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Roma, 1990, p. 359 ss.

(27) Vid. L.M. DE BERNARDIS, *Missioni*, in *Novissimo Digesto italiano*, X, Torino, 1964, p. 767 ss.; S. BERLINGÓ, *Missioni cattoliche*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano, 1976, p. 604 ss.

(28) Cfr. decr. *Ad gentes*, n. 38; can. 782; GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Redemptoris missio*, cit., nn. 61 ss.

(29) « Il moltiplicarsi delle giovani chiese nei tempi recenti non deve illudere. Nei territori affidati a queste chiese, specie in Asia, ma anche in Africa e in America Latina e Oceania, ci sono vaste zone non evangelizzate: interi popoli e aree culturali di grande importanza in non poche nazioni non sono ancora raggiunte dall'annuncio evangelico e dalla presenza della chiesa locale » (GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Redemptoris missio*, cit., n. 37).

funzione missionale: basti pensare al regime giuridico di *mandato* che può essere attuato in queste diocesi. Infatti, se in esse non vige più il regime giuridico della *commissio*, tipico, come si vedrà, delle altre circoscrizioni missionarie, a causa delle carenze che evidenziano le diocesi di missione è comunque applicabile ad esse il sistema giuridico del *mandato* ⁽³⁰⁾, per cui la Santa Sede, su richiesta del vescovo diocesano, dà incarico ad un istituto « a collaborare nella diocesi missionaria col vescovo e sotto la sua autorità, secondo il contratto stipulato » ⁽³¹⁾. Le norme che regolano tale regime di *mandato* nelle diocesi missionarie affinché un istituto, per incarico della Santa Sede, assuma « un determinato territorio o una certa opera di particolare importanza », rivela infatti una plurale direzione dell'attività pastorale in queste circoscrizioni che certamente non si trova nelle diocesi di regime comune.

Nelle diocesi di missione si evidenzia, in definitiva, una maggiore presenza dei fattori strutturali tipici della Chiesa universale — una speciale sollecitudine dell'ufficio pastorale e una concreta solidarietà delle altre Chiese — che consentono di avviare la vita della comunità.

5. *Le altre circoscrizioni ecclesiastiche della giurisdizione ordinaria.*

Oltre alla struttura diocesana considerata nell'epigrafe precedente, il codice di diritto canonico tiene conto di altre due circoscrizioni ecclesiastiche della giurisdizione ordinaria che considereremo separatamente: le prelature territoriali e le abbazie territoriali.

a) *Le prelature territoriali.*

Le *prelature territoriali* sono strutture gerarchiche comunitarie la cui attenzione pastorale è affidata, quale pastore proprio, ad un chierico perché la governi a modo di vescovo diocesano ⁽³²⁾. Tuttavia, i

⁽³⁰⁾ Cfr. PIO XII, lett. enc. *Princeps Pastorum*, AAS 51 (1959) 839-840.

⁽³¹⁾ Cfr. S. CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, istr. *Relationes in territoriis*, del 24 febbraio 1969, AAS 61 (1969) 281-287, n. 3; vedi anche GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Redemptoris missio*, cit., n. 49. Sul *mandato*, vedi in dottrina I. Ting Pong, LEE, *De iuridico mandati systemate in missionibus*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 52, 1971, p. 43-59, 167-187; S. BERLINGÓ, *Missioni cattoliche*, cit., p. 597.

⁽³²⁾ Cfr. G. DALLA TORRE, *Prelato e Prelatura*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Milano, 1985, p. 973 ss.; J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la*

solli elementi forniti dal can. 370 non danno una idea adeguata della realtà giuridica, pastorale e strutturale di queste circoscrizioni. Un'analisi particolareggiata delle cinquantasei prelature territoriali elencate nell'Annuario Pontificio del 1994 ⁽³³⁾ rivela, per esempio, che più di tre quarti di queste strutture risultano affidate ad istituti religiosi missionari.

Infatti, pur trattandosi di circoscrizioni di regime ordinario, dipendenti dalla congregazione per i vescovi, la maggioranza delle prelature territoriali — le circostanze particolari di ciascuna sono molto diverse — risulta disciplinata da un regime in parte analogo a quello della *commissio*, tipico, come vedremo, delle strutture di missione ⁽³⁴⁾. Tali strutture sono configurate sulla base di un accordo previo tra la Santa Sede ed un istituto religioso — o, in qualche caso, tra la Santa Sede ed un'altra circoscrizione — che si impegna a prestare con i propri chierici la necessaria assistenza pastorale fino a quando la comunità del luogo non superi le condizioni pastorali di precarietà e raggiunga il livello minimo di autosufficienza ⁽³⁵⁾.

L'ufficio di prelado non deve necessariamente essere ricoperto da un vescovo e, se è il caso, ricade abitualmente su di un membro dell'istituto religioso a cui è stata affidata la prelatura. Dal 1977 ⁽³⁶⁾ però, sebbene con qualche eccezione, i prelati delle prelature territoriali vengono abitualmente consacrati vescovi, ricevendo come titolo episcopale non più una chiesa titolare, ma il titolo di vescovo-prelado della rispettiva prelatura.

hora presente, Pamplona, 1989, p. 213 ss.; A. VERMEERSCH-L. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, Bruxellis, 1933, p. 333 ss.; X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, Romae, 1943, p. 704 ss.

⁽³³⁾ Per l'elenco e la distribuzione geografica, vedi *Annuario Pontificio* 1994, p. 1011 ss., e per le note storiche, p. 1709.

⁽³⁴⁾ Il contenuto del documento di erezione delle prelature territoriali è sostanzialmente simile a quello delle diocesi (cfr. ad es. AAS 81 (1989) 6; 82 (1990) 538).

⁽³⁵⁾ La formula tecnica della prelatura territoriale è stata usata per la prelatura di Pontigny, in Francia, che procede dalla trasformazione in circoscrizione ecclesiastica di una antecedente associazione sacerdotale denominata Missione di Francia. Sull'argomento vedi P. VALDRINI, *La nouvelle loi propre de la Mission de France*, in *L'Année Canonique*, 31, 1988, p. 268 ss.; D. LE TOURNEAU, *La Mission de France: passé, présent et avenir de son statut juridique*, in *Studia Canonica*, 24, 1990, p. 357 ss.; J. CANOSA, *La legge propria della «Mission de France»*, in *Ius Ecclesiae*, 3, 1991, p. 767.

⁽³⁶⁾ Cfr. S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, notif. *Ho l'onore*, in *Communications*, 9, 1977, p. 224.

Si tratta, in sintesi, di circoscrizioni con carenze pastorali analoghe a quelle dei territori di missione, alle quali viene però data una conformazione specifica in quanto nella zona è stata previamente costituita la gerarchia ecclesiastica di regime ordinario alle dipendenze della congregazione per i vescovi. L'affidamento della Chiesa prelatizia ad un istituto missionale da parte della Santa Sede consente di costituire un regime di tutela finché la prelatura non superi le condizioni che all'affidamento ha dato origine.

b) *Le abbazie territoriali.*

Le *abbazie territoriali* sono strutture ecclesiastiche territoriali in cui la cura pastorale del *coetus fidelium* viene affidata all'abate di una abbazia⁽³⁷⁾. In alcuni casi si tratta di situazioni pastorali e giuridiche che si sono consolidate lungo i secoli, configurandosi una giurisdizione ecclesiastica secolare esente dal vescovo diocesano⁽³⁸⁾. Nelle abbazie di nuova creazione, si è trattato semplicemente di un ricorso organizzativo per risolvere meglio l'attenzione pastorale di un determinato gruppo di fedeli. La condizione di pastore della circoscrizione, con potestà propria *ad instar episcopi diocesani*, ricade *pro tempore* — questa è un'altra peculiarità della figura — sulla persona che, secondo il diritto proprio del monastero, venga presentata al Romano Pontefice per la sua conferma o istituzione come abate del monastero⁽³⁹⁾.

Col m.p. *Catholica Ecclesia*⁽⁴⁰⁾, la Santa Sede ha fatto conoscere il proposito di non erigere in futuro nuove strutture di questo gene-

(37) Cfr. J. BANCHER, *Abbaye nullius*, in *Dictionnaire de droit canonique*, I, Parigi, 1935, col. 16-29; C. TESTORE, *Abate*, in *Enciclopedia cattolica*, I, Città del Vaticano, 1948, col. 9-16; G. FERRIOGGIO, *Abbazia*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano, 1958, p. 51 ss.; L. MULLER, *La notion canonique d'abbaye « nullius »*, in *Revue de droit canonique*, 6, 1965, p. 115 ss. Per l'attuale distribuzione delle abbazie territoriali, vedi *Annuario Pontificio*, 1994, p. 1026 s., e anche p. 1709-1710 per la sintesi storica.

(38) Alcune di queste abbazie sono state ripristinate o ristrutturare più di recente, anche per accomodarle alle nuove circostanze pastorali o al nuovo contesto normativo. Così accade, per esempio, con l'abbazia di Einsiedlen, cfr. cost. ap. del 13 dicembre 1948, AAS 40 (1948) 142-143; per altri casi simili, vedi S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, decreto del 17 gennaio 1942, AAS 34 (1942) 230; IDEM, decreto del 30 giugno 1942, AAS (1942) 296;

(39) Per le caratteristiche di queste circoscrizioni secolari, cfr. ad es. AAS 32 (1940) 14-16; 32 (1940) 343-345; 61 (1969) 9-11).

(40) Cfr. m.p. *Catholica Ecclesia*, del 23 ottobre 1976, AAS 68 (1976) 694-696.

re ⁽⁴¹⁾, e di trasformare le abbazie esistenti in altro tipo di circoscrizioni ecclesiastiche. Nello stesso *motu proprio* è espressa, inoltre, l'intenzione — in seguito non sempre mantenuta ⁽⁴²⁾ — di non procedere più alla consacrazione episcopale degli abati-ordinari. Secondo i dati dell'Annuario Pontificio del 1994, soltanto due degli abati-ordinari possiedono la condizione episcopale.

Per quanto riguarda l'assistenza pastorale dei fedeli, le sedici abbazie territoriali elencate dall'Annuario Pontificio del 1994 presentano situazioni molto diverse. La metà di esse ha un presbiterio esclusivamente composto dal clero regolare ascritto all'abbazia, mentre le altre dispongono di alcuni sacerdoti incardinati nella circoscrizione come tale.

6. *Le Amministrazioni apostoliche.*

Tra le circoscrizioni ecclesiastiche tipizzate dall'ordinamento canonico vi è un tipo di struttura pastorale che viene incontro a circostanze esterne alla comunità ecclesiale propriamente detta. Si tratta delle amministrazioni apostoliche stabilmente costituite, realtà considerata dal § 2 del can. 371, che va differenziata dalla situazione giuridica di amministrazione apostolica in cui possono trovarsi le sedi di qualsiasi tipo di circoscrizione, nonché dalla figura di amministratore apostolico « permanentemente costituito » ⁽⁴³⁾.

L'*amministrazione apostolica* considerata dal can. 371 § 2 è una peculiare circoscrizione ecclesiastica territoriale, provvisoriamente eretta dalla Sede Apostolica, e affidata all'attenzione pastorale di un *amministratore apostolico*, che la governa a nome del Romano Pontefice ⁽⁴⁴⁾. L'esperienza giuridica rivela che la condizione personale dell'amministratore apostolico è diversa secondo i casi: un vescovo titolare, lo stes-

⁽⁴¹⁾ L'ultima abbazia eretta risale all'11 maggio 1968, cfr. AAS 61 (1969) 9-11.

⁽⁴²⁾ Cfr. AAS 84 (1992) 179, riguardo al conferimento di una sede titolare all'abate-ordinario di Saint-Maurice.

⁽⁴³⁾ L'*Annuario Pontificio* del 1994 fa menzione di tre amministratori apostolici « permanentemente costituiti » (cfr. *ibid.*, p. 1068) creati il 26 luglio 1973 per i territori di Erfurt-Meiningen, Magdeburg e Schwerin, zone dell'ex Germania orientale appartenenti a diocesi la cui sede era rimasta nella Germania federale.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. X. WERNZ, *Ius Decretalium*, II, *De Personis, Romae*, 1943, pp. 701-704; E. MANGIN, *Administrateurs apostoliques*, in *Dictionnaire de droit canonique*, I, Paris, 1935, col. 181-192; G. OLIVERO, *Amministratore apostolico*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano, 1958, pp. 128-130.

so nunzio apostolico ⁽⁴⁵⁾, o un parroco del luogo ⁽⁴⁶⁾. La potestà dell'amministratore apostolico è di natura vicaria rispetto al Romano Pontefice, analogamente a quanto accade nelle strutture di missione del tipo vicariato o prefettura apostolica.

Questo genere di circoscrizioni territoriali vengono adoperate quando determinate circostanze non direttamente legate allo sviluppo pastorale della comunità, impediscono l'erezione di una normale circoscrizione ecclesiastica, sussistendo tuttavia la premura di provvedere ad organizzare in qualche modo l'attenzione spirituale dei fedeli del luogo. Nella più recente prassi, due sono state le principali ragioni che hanno portato all'erezione di queste circoscrizioni. In primo luogo, quando motivi di ordine politico hanno condizionato il normale sviluppo strutturale della gerarchia della Chiesa in un determinato paese ⁽⁴⁷⁾. In secondo luogo, e senza volere fare valutazioni di merito, ragioni di natura ecumenica hanno condotto anche a questo genere di soluzione, qualora la costituzione di strutture ordinarie della gerarchia cattolica in un determinato posto dove era già costituita un'altra gerarchia cristiana potesse acuire i conflitti con quest'ultima. Tale sembra essere, ad esempio, il caso delle tre amministrazioni apostoliche costituite nel 1991 in Russia ⁽⁴⁸⁾, di quella creata nel 1993 in Ucraina per i fedeli di rito latino residenti nel territorio di una eparchia cattolica ⁽⁴⁹⁾, e dell'amministrazione apostolica eretta lo stesso anno in Moldavia ⁽⁵⁰⁾.

Per ciò che riguarda la natura giuridica di questa istituzione, risulta significativo che, al momento dell'erezione delle tre amministrazioni apostoliche in Russia, la Santa Sede ha tenuto a precisa-

⁽⁴⁵⁾ Cfr. *L'Osservatore Romano* del 15 giugno 1993, p. 1; lo stesso accade nelle amministrazioni apostoliche dell'Estonia e del Caucaso (cfr. *Annuario Pontificio* 1994, p. 1066).

⁽⁴⁶⁾ Come è accaduto per l'avvio dell'amministrazione apostolica della Moldavia, cfr. *L'Osservatore Romano* del 29 ottobre 1993, p. 1.

⁽⁴⁷⁾ Cfr., per es. cost. ap. *Inter regiones*, dell'11 novembre 1940, AAS 32 (1940) 139-140, che erigeva l'amministrazione apostolica dell'Albania meridionale (vedi *Annuario Pontificio* 1994, p. 1066); più recentemente è stata creata l'amministrazione apostolica di Görlitz (S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, decreto del 28 giugno 1972, AAS 64 (1972) 737-738) e quella delle isole Comores (cfr. S. CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, decreto del 5 giugno 1975, AAS 67 (1975) 389; per le note storiche vedi *Annuario Pontificio*, 1994, p. 1711).

⁽⁴⁸⁾ Cfr. AAS 83 (1991) 544-548.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. *L'Osservatore Romano* del 15 giugno 1993, p. 1.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. *L'Osservatore Romano* del 29 ottobre 1993, p. 1.

re ⁽⁵¹⁾ che non si stava procedendo all'erezione di vere Chiese particolari cattoliche accanto a Chiese già erette dal Patriarcato ortodosso di Mosca le quali, d'altronde, secondo la lett. *Communio notio*, « meritano perciò il titolo di Chiese particolari » ⁽⁵²⁾. Tale dichiarazione contiene esplicitamente l'affermazione che le amministrazioni apostoliche non sono Chiese particolari, o quanto meno, non lo sono allo stesso modo delle diocesi.

Di fatti, i documenti erettivi delle amministrazioni apostoliche rivestono alcune rilevanti peculiarità, e principalmente quella di non procedere all'erezione simultanea di una chiesa cattedrale o pro-cattedrale per la circoscrizione, limitandosi il documento costitutivo a stabilire il luogo della sede dell'amministratore apostolico.

L'amministrazione apostolica, in definitiva, rappresenta un esempio di circoscrizione essenzialmente elastica, il contenuto e le caratteristiche della quale devono essere determinate volta per volta dalla Sede Apostolica. È una semplice tecnica organizzativa, di carattere transitorio e vicario, a disposizione dell'autorità pontificia ⁽⁵³⁾ per dare struttura gerarchica ad una comunità di fedeli che per circostanze esterne ad essa non può ricevere una configurazione diversa.

7. *Circoscrizioni ecclesiastiche dei territori di missione.*

a) *Generalità.*

L'azione missionaria della Chiesa stabilisce e consolida nuove comunità cristiane nelle zone evangelizzate. Il processo di consolidamento di questi incipienti *coetus fidelium* si prolunga nel tempo, avendo come tendenziale obiettivo strutturale la piena istallazione della Chiesa. Tuttavia, mentre dura tale processo di sviluppo, le nuove comunità ricevono forme giuridiche consone con la loro reale situazione pastorale.

Le strutture di missione tipizzate nell'ordinamento canonico sono sostanzialmente quattro: la diocesi di missione, il vicariato apostolico, la prefettura apostolica, e la missione *sui iuris*. Della diocesi di missione abbiamo già parlato in precedenza, facendo notare le differenze esistenti con le diocesi di regime comune. Consideriamo

⁽⁵¹⁾ Cfr. intervento del card. A. SODANO, *L'Osservatore Romano* del 9 dicembre 1991, p. 7.

⁽⁵²⁾ Lett. *Communio notio*, cit., n. 17.

⁽⁵³⁾ Cfr. G. OLIVERO, *Amministratore apostolico*, cit., p. 128.

adesso gli altri istituti, premettendo qualche considerazione generale valida per tutte.

Punto centrale che contraddistingue le circoscrizioni non diocesane di missione — non menzionato dal can. 371 — è la loro configurazione giuridica sulla base della *commissio*, o affidamento fatto dal Romano Pontefice — quale responsabile della direzione dell'attività missionaria della Chiesa — ad un istituto o società religiosa missionaria ⁽⁵⁴⁾, e più recentemente, anche ad un'altra circoscrizione ecclesiastica ⁽⁵⁵⁾, il che risulta rilevante per la qualifica di queste circoscrizioni.

Dal punto di vista tecnico, la *commissio* è una sorta di atto negoziale concluso tra la Sede Apostolica e l'istituto religioso — qualcosa di simile è riscontrabile, come si è detto, nelle prelature territoriali, nonché nel regime di *mandato* nelle diocesi di missione —, il quale prende l'impegno di evangelizzare e guidare ecclesiasticamente la comunità in questione ⁽⁵⁶⁾. Il regime di *commissio* lega l'istituto alla nuova struttura, costituendo contemporaneamente un rapporto giuridico speciale tra la Sede Apostolica e la gerarchia messa a capo della struttura missionaria.

Per quanto concerne la configurazione del relativo ufficio episcopale, la giurisdizione dei rispettivi pastori è di natura vicaria, essendo quindi il Romano Pontefice il pastore proprio del vicariato o della prefettura. Perciò, tali circoscrizioni vanno considerate necessariamente come sviluppo vicario della suprema potestà della Chiesa, cioè, del *munus primaziale*. Da questa dipendenza dal Romano Pontefice derivano diverse conseguenze ⁽⁵⁷⁾: di solito queste circoscrizioni non formano

⁽⁵⁴⁾ Cfr. in proposito GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Redemptoris missio*, cit., nn. 65 ss. Sulla *commissio*, vedi I. Ting Pong, LEE, *De iuridico commissionis systemate in missionibus*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 54, 1973, p. 151-167, 238-258; J. GARCÍA MARTÍN, *El sistema de comisión desde el pontificado de Gregorio XVI hasta el Código de derecho canónico - 1917. Nota histórica*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 65, 1984, p. 355 ss., che puntualizza i termini della convenzione o patto.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. art. 89 cost. ap. *Pastor Bonus*.

⁽⁵⁶⁾ « La missione ad gentes ha questo obiettivo: fondare comunità cristiane, sviluppare chiese fino alla loro completa maturazione. —, questa, una mèta centrale e qualificante dell'attività missionaria, al punto che questa non si può dire esplicita finché non riesca a edificare una nuova chiesa particolare, normalmente funzionante nell'ambiente locale » (GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Redemptoris missio*, cit., n. 48).

⁽⁵⁷⁾ Risulta significativo in questo senso il fatto che alcuni autori immediatamente anteriori alla codificazione canonica del 1917 considerassero il vicario e il prefetto apostolico come un tipo di legati del Romano Pontefice (vedi A. MANJÓN Y MANJÓN, *Derecho eclesiástico general y español*, t. I, Madrid, 1900, p. 101; F. DESHAYES, *Memento Juris Ecclesiastici publici et privati*, Paris, 1902, p. 171-172) in col-

parte di province ecclesiastiche, in quanto non possono dirsi suffraganee di una diocesi metropolitana⁽⁵⁸⁾; i rispettivi pastori appartengono invece di proprio diritto alla conferenza episcopale nazionale (can. 450 § 1), e, infine, in queste strutture non esiste la figura del vicario generale, tenuto conto del carattere vicario del rispettivo ufficio di presidenza, figura che viene rimpiazzata da un vicario delegato, con potestà, quindi, delegata, anziché ordinaria⁽⁵⁹⁾, col conseguente problema dell'applicazione a questi della condizione di ordinario e di ordinario del luogo di cui al can. 134 § 1.

b) *I vicariati apostolici.*

I vicariati apostolici sono nati nella storia come strumento giuridico della Chiesa per proteggersi dagli eccessi del diritto di patronato dei paesi coloniali⁽⁶⁰⁾. Nella loro forma attuale, i vicariati apostolici sono circoscrizioni territoriali di missione legati alla Sede Apostolica e costituiti in regime di *commissio*. Come la prefettura apostolica, della quale non è che un ulteriore grado di evoluzione, il vicariato viene affidato ad un vicario del Romano Pontefice, di solito insignito della condizione episcopale, come vescovo titolare, la cui nomina viene effettuata dalla Santa Sede previo esercizio del diritto di presentazione da parte dell'istituto religioso a cui è stata commessa la circoscrizione⁽⁶¹⁾.

legamento coi cosiddetti « *legati iudices* », o legati con giurisdizione ordinaria su certi posti (vedi P. DE ANGELIS, *Praelectiones Juris Canonici*, I-II, Romae-Parisiis, 1877, p. 149); altri autori ad essi contemporanei, come il Sanguineti, tracciano invece una netta distinzione tra l'ufficio di rappresentanza del Romano Pontefice e l'ufficio a capo di speciali circoscrizioni ecclesiastiche (cfr. S. SANGUINETI, *Iuris Ecclesiastici Institutiones in usum Praelectionum*, 3 ed, Roma, 1896, p. 260, nota 2)

⁽⁵⁸⁾ Cfr. R. NAZ, *Vicaire apostolique*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Parigi, 1965, col. 1479-1487; L.M. DE BERNARDIS, *Missioni*, cit., p. 768; A. VERMEERSCH-L. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, cit., p. 331-333; X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, cit., p. 701-704.

⁽⁵⁹⁾ Vid. S. CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, lettera dell'8 dicembre 1919, AAS 12 (1920) 120.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. A. SANTOS HERNÁNDEZ, *Derecho Misional* VII, cit., p. 284 ss.; X. PAVENTI, *Adnotationes*, cit., p. 196-201; D. STAFFA, *Vicario apostolico*, in *Enciclopedia cattolica*, XII, Città del Vaticano, 1954, col. 1358-1361. Per l'attuale distribuzione dei vicariati apostolici, vedi *Annuario Pontificio*, 1994, p. 1042 s., e p. 1711 per la sintesi storica.

⁽⁶¹⁾ Cfr. CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, *Normae de promovendis ad Episcopatum in Ecclesia latina*, del 25 marzo 1972, art. I, 3, AAS, 64 (1972) 387-391.

Dei settantasei vicariati apostolici elencati dall'Annuario Pontificio del 1994, tutti — tranne cinque legati alla congregazione per le Chiese orientali — dipendono dalla congregazione per l'evangelizzazione dei popoli. Solo un terzo di questi vicariati possiede un certo numero di sacerdoti secolari incardinati nel vicariato.

c) *Le prefetture apostoliche.*

Le prefetture apostoliche sono circoscrizioni di missione create, ordinariamente, come primo stadio della costituzione della gerarchia ecclesiastica in un territorio ⁽⁶²⁾. Vengono costituite anche in regime di *commissio*, come giurisdizioni vicarie, direttamente affidate ad un prefetto apostolico che, di regola, non possiede condizione episcopale, e governa la prefettura in nome del Romano Pontefice.

Le quarantadue prefetture apostoliche elencate nell'Annuario Pontificio del 1994 — un significativo numero delle quali create nella Cina continentale prima degli anni quaranta — dipendono dalla congregazione per l'evangelizzazione dei popoli.

d) *Le missioni sui iuris.*

La missione *sui iuris* è un'altra circoscrizione missionale autonoma affidata alla cura pastorale di un *superiore* ecclesiastico appartenente ad un istituto missionario, da cui dipendono le posizioni e il personale missionario del territorio ⁽⁶³⁾. L'Annuario Pontificio del 1994 segnala l'esistenza di otto missioni *sui iuris*. Normalmente si tratta di territori staccati da una diocesi di missione. Il fondamento giuridico dell'istituto va ritrovato nel decr. *Excelsum* del 1896 ⁽⁶⁴⁾. La congregazione di *propaganda fide* ha speciali facoltà per l'erezione, mediante decreto, di queste circoscrizioni ecclesiastiche ⁽⁶⁵⁾.

⁽⁶²⁾ Cfr. A. SANTOS HERNÁNDEZ, *Derecho Misional*, cit., p. 295 ss.; vedi R. NAZ, *Prefet apostolique*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Parigi, 1965, col. 166-176; A. VERMEERSCH-L. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, Bruxellis, 1933, p. 316-331; X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, Romae, 1943, p. 687-700. Su queste strutture, vedi *Annuario Pontificio* 1994, p. 1059 s., nonché p. 1711 per le note storiche.

⁽⁶³⁾ Cfr. J. GARCÍA MARTÍN, *Origen de las misiones independientes o « sui iuris » y de sus Superiores eclesiásticos*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 74, 1993, p. 265 ss.; A. SANTOS HERNÁNDEZ, *Derecho Misional*, cit., p. 299 ss.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. S. CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, decr. *Excelsum apostolicorum*, del 12 settembre 1896, ASS 29 (1896-1897) 437-440.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. ad es. AAS 76 (1984) 304.

C'è da rilevare, tuttavia, una importante differenza fra le missioni *sui iuris* e le altre circoscrizioni missionali. Come accade nelle amministrazioni apostoliche, e negli ordinariati rituali, che studieremo più avanti, nella costituzione di queste missioni non viene creato un vero e proprio ufficio episcopale, come si deduce dalla non erezione in questi casi di una sede e Chiesa propria del titolare della circoscrizione; la designazione del superiore ecclesiastico configura, invece, un peculiare ufficio ecclesiastico vicario, appartenente alla struttura gerarchica della Chiesa che, per equiparazione, avrà le attribuzioni corrispondenti all'ordinario del luogo, oltre a quelle specifiche stabilite in ogni caso dalla Sede Apostolica ⁽⁶⁶⁾.

8. *Le circoscrizioni ecclesiastiche personali.*

a) *Territorialità e personalità delle circoscrizioni.*

L'ordinamento canonico stabilisce il principio territoriale come criterio di base per l'organizzazione delle strutture ecclesiastiche e per l'attenzione pastorale dei fedeli cristiani (cfr. can. 372 § 1), essendo, infatti, questo il criterio *generale* e *primario* per circoscrivere le comunità cristiane e per *determinare*, al contempo, gli obblighi e le potestà dei rispettivi pastori (cfr. can. 381 § 1). Nell'indicare in base al domicilio (cfr. can. 107 § 1, 136) quale sia il pastore di ogni singolo fedele, risultano stabiliti in concreto i termini soggettivi del rapporto giuridico di gerarchia nella Chiesa.

Di base territoriale sono tutte le circoscrizioni passate in rassegna fino a questo momento. Tuttavia, come si è detto, il territorio ha un ruolo soltanto funzionale nella delimitazione delle comunità ecclesiali ⁽⁶⁷⁾, le quali possono essere anche delineate nella Chiesa sulla base del rito dei fedeli o in base ad altri fattori simili idonei a circoscrivere la porzione del Popolo di Dio ⁽⁶⁸⁾.

La costituzione di circoscrizioni personali, in un contesto organizzativo impostato in termini generali su base territoriale, pone ov-

⁽⁶⁶⁾ Cfr. S. CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE, istr. del 21 giugno 1942, AAS 34 (1942) 347-349. Vedi *Annuario Pontificio*, 1994, p. 1069 s., e p. 1712 per le note storiche.

⁽⁶⁷⁾ Vedi al riguardo le osservazioni di J. HERVADA, *Significado actual del principio de la territorialidad*, in *Fidelium Iura*, 2, 1992, p. 221 ss.

⁽⁶⁸⁾ Per una descrizione delle nuove situazioni pastorali create dalla società moderna, vedi GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Redemptoris missio*, n. 37.

viamente questioni tecniche di coordinamento pastorale, di interrelazione tra ordinamenti giuridici particolari, di rilevanza giuridica della volontà del fedele, o di semplice organizzazione ottimale. Per quanto concerne gli elementi personali che integrano la rispettiva comunità ecclesiale, le circoscrizioni personali pongono la questione della doppia appartenenza dei fedeli alla struttura personale e a quella del domicilio, così come dell'adeguato coordinamento fra i rispettivi uffici episcopali, configurati giuridicamente con proprie caratteristiche ⁽⁶⁹⁾.

Queste peculiarità proprie delle circoscrizioni personali, nonché la specificità delle ragioni pastorali che motivano la loro creazione, hanno come conseguenza la necessità, comune a tutte, di avere ciascuna un regime giuridico speciale, o propri statuti approvati dalla Santa Sede, che stabilisca gli elementi strutturali adeguati ad ogni circostanza. Di conseguenza, l'elasticità consentita da tale regime giuridico non può non condurre che ad una rilevante varietà fra le diverse realizzazioni concrete di ciascuna categoria di queste circoscrizioni personali.

Come si è già detto, quattro sono le circoscrizioni ecclesiastiche a carattere personale considerate nel vigente ordinamento della Chiesa: le diocesi personali del can. 369, le prelatore personali dei cann. 294-297, gli ordinariati militari creati dalla cost. ap. *Spirituali militum curae*, e, infine, gli ordinariati per l'attenzione di fedeli di altro rito. Le ultime due strutture — ordinariati militari e ordinariati rituali — non vengono contemplate, come si sa, nel codice di diritto canonico, mentre le prelatore personali sono state trattate dal codice in una parte diversa dalle Chiese particolari ⁽⁷⁰⁾, orientamento che ha introdotto nel contempo un duplice criterio sistematico — giuridico e teologico — nella considerazione delle circoscrizioni ecclesiastiche

⁽⁶⁹⁾ Per quanto concerne le attribuzioni dell'ufficio episcopale, la creazione di questo tipo di circoscrizioni porta ad un specifico rapporto fra le autorità ecclesiastiche legittimate ad intervenire sugli stessi fedeli con una potestà che, a seconda dei casi, potrà essere *concorrente*, *sussidiaria* o *complementare*. Una insufficiente valutazione delle esigenze che in tale senso pone l'esercizio comunione della potestà ecclesiastica negli uffici episcopali, a livello particolare, soggiace, a nostro parere, in J. MANZANARES, *De praelaturae personalis origine, natura et relatione cum iurisdictione ordinaria*, in *Periodica*, 69, 1980, p. 408 ss.

⁽⁷⁰⁾ Sulla sistematica, vedi in dottrina J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *La sistemática del nuevo Código de derecho canónico*, in *Ius Canonicum*, 25, 1985, p. 13 ss.; E. MOLANO, *Las opciones sistemáticas del CIC y el lugar de las estructuras jerárquicas de la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 33, 1993, p. 465 ss.

che, come stiamo vedendo, non contribuisce alla chiara definizione degli istituti.

b) *Le diocesi personali.*

Il can. 372 § 2 prevede la possibilità di erigere gli istituti di cui al can. 368 in base al criterio personale, del rito, ecc. Tuttavia, tale possibilità pare riconducibile solo alle diocesi, sia perché sembrerebbe contraddittorio creare prelature territoriali o abbazie territoriali non configurate sul fattore del territorio, sia perché non sembrerebbe una scelta ottimale stabilire, mediante tecniche di eccezione, semplici doppioni di istituti già tipizzati dal diritto comune — penso, concretamente alle diverse configurazioni che il regime statutario consente alle prelature personali — che servono a raggiungere gli stessi obiettivi pastorali.

L'eventuale erezione di circoscrizioni diocesane personali — non c'è stata fino ad ora nessuna esperienza in tale senso ⁽⁷¹⁾ — implicherebbe tuttavia la delimitazione di una porzione del Popolo di Dio affidata, come pastore proprio, ad un vescovo diocesano, con sede propria e chiesa cattedrale. Questi avrebbe sui propri fedeli una giurisdizione uguale a quella dei pastori territoriali, e la diocesi personale avrebbe *ipso iure* la possibilità di incardinare sacerdoti procedenti dal proprio seminario o da altre strutture di incardinazione.

Tuttavia, una lettura ben diversa del § 2 del can 372 si ottiene considerando la norma nel contesto del dibattito avutosi negli ultimi stadi dei lavori di revisione del codice, a proposito dell'intero capitolo riguardante le Chiese particolari. Il fatto di aver voluto considerare in esso — come prova l'elenco degli istituti considerati nei canoni 368 e successivi — soltanto le strutture territoriali, rimandando ad altre parti dell'ordinamento canonico le strutture personali, sembra mettere in evidenza che l'attuale redazione del can. 372 § 2 è, prima di tutto, un ricorso redazionale per superare in certo modo la contraddizione di avere prescelto il fattore del territorio come elemento comune dei vari istituti.

(71) Tuttavia, secondo l'Accordo del 3 gennaio 1979 tra la Santa Sede e lo stato spagnolo, (AAS 72 (1980) 47-55), il vicariato castrense « è una diocesi personale e non territoriale ». Per valutare l'espressione, comunque, è necessario ricordare che tale Accordo venne elaborato nel contesto dello *Schema canonum Libri II De Populo Dei* del 1977.

c) *Le prelature personali.*

Le prelature personali sono circoscrizioni ecclesiastiche personali create dal concilio vaticano II ⁽⁷²⁾ sul modello concettuale delle prelature allora esistenti nell'ordinamento canonico, cioè delle prelature territoriali, chiamate prelature *nullius dioecesis* dal codice di diritto canonico del 1917 ⁽⁷³⁾. Questa premessa è del tutto necessaria, non solo per inquadrare il nuovo istituto nell'insieme dell'ordinamento della Chiesa, ma anche per interpretare adeguatamente il senso logico che in tale momento storico potevano avere le parole usate dai padri conciliari lungo il dibattito del decreto *Presbyterorum ordinis* ⁽⁷⁴⁾.

Il nuovo codice di diritto canonico considera gli elementi basilari delle prelature personali nei canoni 294-297, precetti che, pur fungendo da legge quadro di tutte queste prelature, hanno tuttavia bisogno di essere ulteriormente sviluppati e specificati — mediante i documenti pontifici di erezione e mediante gli statuti propri approvati per ogni singola prelatura —, in funzione delle caratteristiche che si vogliano conferire a ciascuna di esse, in ordine alle necessità pastorali all'origine della loro rispettiva creazione.

Come indica il testo conciliare, con il nuovo istituto si è voluto facilitare « una funzionale distribuzione dei presbiteri, ma anche l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo » ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷²⁾ Cfr. decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 10.

⁽⁷³⁾ Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Organización jerárquica de la Iglesia*, in AA.VV., *Manual de derecho canónico*, Pamplona, 1991, p. 385.

⁽⁷⁴⁾ Vedi in proposito la monografia di MARTÍNEZ TORRÓN, J., *La configuración jurídica de las Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, Pamplona, 1986, dove si trova una completa analisi giuridica dell'iter conciliare dell'istituto; vedi anche p. 45 ss. Ulteriormente, nel 1967, il m.p. *Ecclesiae Sanctae* I, 4 stabilì le relative norme di attuazione, e la cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, art. 49 § 1, affidò alla congregazione per i vescovi la competenza per la loro erezione. Sulla natura gerarchica dell'istituto, vedi specificamente G. LO CASTRO, *Le prelature personali*, cit., *passim*; A DE FUENMAYOR, *Escritos sobre prelaturas personales*, Pamplona, 1990, nonché la selezione bibliografica indicata da J.L. GUTIÉRREZ, *Le prelature personali*, in *Ius Ecclesiae*, I, 1989, p. 490-491; in senso opposto G. GHIRLANDA, *De differentia praelaturam personalem inter et ordinariatum militarem seu castrensem*, in *Periodica*, 76, 1987, p. 219 ss. Per le note storiche, vedi *Annuario Pontificio* 1994, p. 1719.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 10. Due sono, di conseguenza, le ragioni generiche per la creazione di questi istituti accolte adesso dal can. 294: 1) « promuovere un'adeguata distribuzione dei presbiteri », e 2) « attuare speciali opere pastorali o missionarie per le diverse regioni o per le diverse categorie sociali ».

Tuttavia, pare poco realistico, oltre che inconsueto e non aderente alla prassi giuridica della Chiesa che stiamo osservando riguardo la costituzione di circoscrizioni ecclesiastiche in genere, voler restringere a dismisura l'adattamento di queste prelature al conseguimento di singolarissime finalità, come se la finalizzazione fosse elemento tecnico modificatore in modo essenziale della struttura stessa delle prelature personali, o della loro condizione di circoscrizione ecclesiastica. In realtà, « l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo » — secondo l'espressione conciliare —, rappresenta un obiettivo generico, che sottende la creazione di ogni genere di circoscrizione, per cui difficilmente può ritenersi che il concilio abbia inteso restringere l'impiego di questo tipo di istituto all'individuazione di singolarissime ed inconsuete ragioni pastorali. Anzi, a dire il vero, da come venne impostata la questione e sviluppata in seguito dalle norme giuridiche, risulta al contrario, che la volontà del concilio sia stata quella di creare un genere di struttura essenzialmente flessibile, in grado di adeguarsi con facilità alle svariate necessità pastorali.

Gli statuti di ogni singola prelatura personale ⁽⁷⁶⁾ debbono, infatti, determinare le caratteristiche proprie e la struttura ecclesiale di ciascuna di esse, e quindi, per opera degli statuti, ogni concreta prelatura personale potrà meritare, dal punto di vista sostanziale-teologico, qualificazioni diverse, così come evidenziare un differente grado di attuazione delle possibilità contenute nei quattro canoni del codice di diritto canonico.

In effetti, mentre alcune prescrizioni dei canoni 294-297 riguardano caratteristiche essenziali alla figura di prelatura personale — quelle, appunto, riscontrabili in ogni circoscrizione ecclesiastica —, altre disposizioni rappresentano mere possibilità di attuazione. Così, può essere prevista o meno negli statuti l'esistenza di clero incardinato e di un proprio seminario (can. 295 § 1), o la possibilità di risolvere l'attenzione pastorale dei fedeli col servizio di clero secolare addetto conformemente al can. 271, o addirittura di clero regolare che viene prestato all'uopo, potendosi modificare di conseguenza nei casi concreti quanto stabilito dal § 2 del can. 295 circa la specifica formazione e il sostentamento di tali chierici. Allo stesso modo,

(76) In realtà l'esigenza essenziale di un diritto « particolare » o specifico della prelatura personale si potrebbe anche raggiungere nella stessa costituzione apostolica di erezione, venendo quindi meno la necessità di statuti.

mentre in alcune prelature personali gli statuti possono dichiarare come essenziale l'incorporazione di laici specificamente dedicati a cooperare organicamente nelle opere della prelatura (can. 296), costituendosi in questo modo il *coetus fidelium* della prelatura, in altri casi la Sede Apostolica può individuare *ex auctoritate* tale *coetus* al momento della costituzione della prelatura stessa.

In realtà sono pochi gli elementi tecnici del tutto essenziali, e quindi insostituibili, della nozione di prelatura personale: l'ufficio di prelado con giurisdizione gerarchica propria; la carica pastorale affidatagli dal Capo del Collegio, determinata seguendo un criterio personale, e la natura secolare del clero in essa incardinato⁽⁷⁷⁾, cosa che, comunque, è caratteristica comune — con l'eccezione di quanto prevede il can. 715 § 1 — al clero incardinato in qualsiasi circoscrizione ecclesiastica, come risulta dai canoni 265 e 266 § 1.

A capo della circoscrizione siede, come ordinario proprio (can. 295), un prelado nominato dal Romano Pontefice in base agli statuti della prelatura. Come in altre circoscrizioni, non è richiesto che il prelado abbia personalmente condizione episcopale; benché ciò sembri confacente con la funzione episcopale che svolge (e così è stato apprezzato in pratica col conferimento dell'episcopato al prelado dell'unica prelatura finora costituita)⁽⁷⁸⁾. La potestà del prelado è ordinaria e propria (cfr. can. 131 §§ 1-2), avendo la condizione di ordinario proprio dei fedeli — chierici e laici — che gli sono soggetti (can. 134 § 1), e nella misura del loro rispettivo rapporto gerarchico⁽⁷⁹⁾.

Secondo l'art. 80 della cost. ap. *Pastor Bonus*, le prelature personali dipendono dalla congregazione per i vescovi. Tuttavia, in linea di principio, pare ovvio che l'indicazione dell'art. 80 vale soltanto per quelle prelature che abbiano ambito universale o riguardino nazioni dipendenti da questa congregazione. L'eventuale erezione, per es., di questo genere di istituti per un ambito ristretto a territori dipendenti dalla congregazione di *propaganda fi-*

(77) Vedi J.I. ARRIETA, *Confessioni religiose, II Chiesa Cattolica - diritto canonico*, in *Enciclopedia Giuridica*, IX aggior., Roma, 1993.

(78) Vedi in merito F. OCÁRIZ, *La consacrazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei*, in *Studi Cattolici*, 35, 1991, p. 22 ss.; V. GÓMEZ-IGLESIAS, *L'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei*, in *Ius Ecclesiae*, 3, 1991, p. 251 ss.

(79) Cfr. cost. ap. *Ut Sit*, del 28 novembre 1982, AAS 75 (1983) 423 s., art. III.

de, o addirittura dalla congregazione per le Chiese orientali, dovrebbe far dipendere tali prelature dai competenti dicasteri ⁽⁸⁰⁾.

d) *Gli ordinariati militari.*

Gli ordinariati militari sono circoscrizioni ecclesiastiche personali in cui la *cura animarum* di un *coetus fidelium* in rapporto con la giurisdizione militare di una nazione viene affidata ad un ordinario militare. L'istituto, creato dalla cost. ap. *Spirituali militum curae* ⁽⁸¹⁾, sostituisce, com'è noto, la precedente figura dei vicariati castrensi, tipizzata nel 1951 dall'istr. *Sollemne semper* ⁽⁸²⁾, della congregazione concistoriale ⁽⁸³⁾. L'Annuario Pontificio del 1994 segnala l'esistenza di trenta ordinariati militari ⁽⁸⁴⁾.

Attraverso gli statuti, emanati dalla Santa Sede per ogni ordinariato ⁽⁸⁵⁾, le disposizioni generali della *Spirituali militum curae* vengo-

⁽⁸⁰⁾ L'erezione di prelature personali possiede caratteristiche formali simili a quelle delle altre circoscrizioni ecclesiastiche personali. Pur dovendo limitare la nostra analisi all'unica prelatura personale esistente, e senza essere consentito dunque progettare la specifica struttura di questa prima prelatura a quelle che verranno create in futuro, uno studio comparativo con altri documenti del genere mette in rilievo che il contenuto della costituzione apostolica di erezione di prelature personali è analogo a quello dei documenti che erigono le altre circoscrizioni ecclesiastiche. Queste prelature vengono erette mediante costituzione apostolica che determina la sede del prelado e la sua giurisdizione; erige la chiesa prelatizia; individua il presbitero della circoscrizione, e quanto concerne alla loro formazione in seminario, ecc.; delimita i componenti laici della porzione del Popolo di Dio ed, eventualmente, il modo della loro incorporazione alla struttura, ecc. La costituzione apostolica sancisce inoltre gli statuti propri della prelatura, determinando le norme peculiari che reggono la circoscrizione, e stabilendo le adeguate forme di coordinamento con la gerarchia territoriale.

⁽⁸¹⁾ Cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae*, del 21 aprile 1986, AAS 78 (1986) 481-486.

⁽⁸²⁾ Cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, istr. *Sollemne semper, de Vicariis Castrensibus*, del 23 aprile 1951, AAS 43 (1951) 562-565.

⁽⁸³⁾ Cfr. E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano, 1992, p. 15 ss.; A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares*, Pamplona, 1992; J.I. ARRIETA, *El Ordinariato castrense. (Notas en torno a la Cost. Apost. « Spirituali militum curae »)*, in *Ius Canonicum*, 26, 1986, p. 731 ss.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. *Annuario Pontificio*, 1994, p. 1035 ss., per le note storiche, vedi p. 1710-1711.

⁽⁸⁵⁾ Gli statuti degli ordinariati sono solitamente sanzionati, per delega del Romano Pontefice, mediante decreto della congregazione per i vescovi, cfr. E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit., p. 9 e 10.

no diversificate per ogni nazione, adeguandosi agli accordi esistenti tra la Chiesa e lo Stato e alle specifiche circostanze dell'attenzione pastorale e dell'organizzazione militare di ogni paese. Il risultato ultimo è quindi una grande diversità nella configurazione concreta dei vari ordinariati.

La giurisdizione dell'ordinario militare è propria — non più vicaria, come invece veniva configurata per la precedente figura dei vicari castrensi —, anche se cumulativa con quella dell'ordinario del luogo. Quest'ultimo conserva così la giurisdizione propria sui fedeli dell'ordinariato e sui luoghi e stabilimenti militari, benché operativamente debba esercitarla in tali posti soltanto in via sussidiaria.

La nomina dell'ordinario militare rappresenta un'eccezione a quanto stabilito nel can. 377 § 5, in quanto avviene spesso attraverso presentazione canonica da parte delle autorità statali⁽⁸⁶⁾. L'articolo II, 1 della cost. ap. stabilisce che l'ordinario avrà di solito condizione episcopale, senza che ciò rappresenti una caratteristica essenziale dell'ufficio di ordinario. Anche se non è vescovo, l'ordinario è comunque equiparato *in iure* ai vescovi diocesani, e appartiene *a iure* alla conferenza episcopale nazionale⁽⁸⁷⁾: di fatto, in un terzo dei casi, la condizione di ordinario militare risulta affidata ad un vescovo diocesano della nazione.

Un'altra novità della cost. ap. *Spirituali militum curae* è costituita dalla possibilità che adesso hanno per diritto comune gli ordinariati di incardinare proprio clero secolare. Per favorire tale obiettivo, l'articolo VI della cost. ap. consente all'ordinario castrense di erigere, con l'approvazione della Santa Sede, un seminario e di promuovere gli alunni ai sacri ordini. Indipendentemente dalla possibilità di incardinare proprio clero, di fatto, nella quasi generalità dei casi, l'attenzione pastorale dei fedeli dell'ordinariato risulta affidata ad altri chierici — secolari o regolari — che aderiscono all'ordinariato in

(86) Vedi anche decr. *Christus Dominus*, n. 20. Per uno studio comparativo dei vari statuti, vedi E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit., p. 18 s.

(87) Cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae*, art. III. In paesi con più conferenze episcopali, come è il caso della Gran Bretagna, gli statuti determinano anche a quale conferenza apparterrà l'ordinario militare e l'eventuale rapporto che questi intratterrà con l'altra: « The Military Ordinary... belongs to the Episcopal Conference of England and Wales with a deliberative vote; he is associated with the Episcopal Conference of Scotland with a consultive vote » (*The Military Ordinariate of Great Britain*, art. III, in E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit. p. 249, e anche su *Ius Ecclesiae*, 1, 1989, p. 786 s.).

base all'accordo negoziale del can. 271, e che, senza perdere l'originaria incardinazione, entrano a fare parte del clero specializzato ad assolvere questo specifico apostolato.

Infine, nella delimitazione del *coetus fidelium* al quale si estende la giurisdizione castrense si è seguito un criterio ampio che consente l'accesso ai mezzi pastorali del maggiore numero possibile di fedeli aventi un qualche collegamento con l'ordinariato, evitando di creare un divario tra l'ambito giurisdizionale e il reale ambito pastorale. E così, gli statuti hanno proceduto a volte ad una interpretazione estensiva dell'ambito personale, ampliando il *coetus fidelium* dei rispettivi ordinariati oltre a coloro che *ex lege* ⁽⁸⁸⁾ vi appartengono. Per es. l'ordinariato della Bolivia menziona espressamente gli studenti dei centri docenti appartenenti alle forze armate ⁽⁸⁹⁾; quello del Belgio include il personale civile del ministero della difesa con le loro famiglie, nonché il personale delle scuole e quello appartenente alle organizzazioni sociali collegate con l'esercito, così come, infine, tutti quanti lavorano o risiedono in case di riposo gestite da militari ⁽⁹⁰⁾.

e) *Gli ordinariati latini per i fedeli di rito orientale.*

Fra le circoscrizioni ecclesiastiche di diritto latino si è consolidato in questo secolo, per via di prassi, un quarto tipo di struttura personale per provvedere alle necessità pastorali dei fedeli di rito orientale non aventi gerarchia del proprio rito nel paese in cui dimorano. Queste circoscrizioni personali ricevono il generico nome di *ordinariati* apostolici. La figura rappresenta una ulteriore evoluzione degli esarcati apostolici configurati nell'attuale forma giuridica con la creazione nel 1912 dell'esarcato apostolico ruteno del Canada ⁽⁹¹⁾. Le prime esperienze di questo genere risalgono al 1930, e al momento della celebrazione del vaticano II, erano già cinque gli ordinariati di questo tipo ad essere stati eretti.

Stando alla prassi giuridica, questo genere di ordinariati apostolici viene eretto dalla Sede Apostolica, mediante decreto della con-

⁽⁸⁸⁾ Cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae*, art. X.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. *Estatutos del Ordinariato Militar u Obispado Castrense de Bolivia*, art. 20, e), raccolto da E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit. p. 122.

⁽⁹⁰⁾ Cfr. *Statuts du diocèse aux forces armées belges*, art. IV, in E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, cit., p. 110.

⁽⁹¹⁾ Cfr. S. Pio X, lett. apost. *Officium supremi Apostolatus*, 15.VII.1912, AAS 4 (1912) 555-556; S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 24 maggio 1930, AAS 22 (1930) 346-354.

gregazione per le Chiese orientali. Tuttavia, pur dipendendo da questa congregazione, la loro struttura non coincide con le circoscrizioni tipizzate dal diritto orientale ⁽⁹²⁾, che riguardano sempre fedeli appartenenti ad una concreta Chiesa *sui iuris*. L'ordinariato rituale, infatti, è una struttura di diritto latino, rivolta globalmente a tutti i fedeli cattolici di rito orientale dimoranti in un paese, indipendentemente dal rito o dalla Chiesa *sui iuris* di appartenenza.

In questi ordinariati, la *cura animarum* dei fedeli di rito orientale viene affidata ad un pastore di rito latino in qualità di ordinario proprio, senza creare uno specifico ufficio episcopale con propria sede e Chiesa. Benché ciò non debba precludere l'evoluzione della figura, dall'esperienza degli ultimi anni risulta che queste strutture si costituiscono entro l'ambito di una nazione, facendo coincidere la condizione di ordinario *pro tempore* col vescovo diocesano della capitale della nazione. L'Annuario Pontificio del 1994 indica l'esistenza di sette ordinariati di questo genere: in Romania, Austria, Brasile ⁽⁹³⁾, Francia ⁽⁹⁴⁾, Argentina ⁽⁹⁵⁾, Polonia ⁽⁹⁶⁾ e quello per gli armeni dell'Europa orientale.

Il decreto di erezione — contenente gli elementi strutturali specifici — determina la natura della potestà dell'ordinario, così come il genere di coordinamento e dipendenza nei confronti dell'ordinario locale, o rispetto alla gerarchia cattolica orientale. A tale riguardo, le scelte fatte dal diritto speciale sono state diverse. Così, in Francia la giurisdizione dell'ordinario è cumulativa con quella degli ordinari locali, e questi ultimi devono agire soltanto in via sussidiaria, benché sia necessario il loro consenso per la validità degli atti che li riguardano ⁽⁹⁷⁾. In Argentina, invece, il decreto di erezione stabilisce che la « potestas iurisdictionis Ordinarii in praedictos fideles ritus orientalis erit esclusiva » ⁽⁹⁸⁾, e lo stesso accade in Brasile.

⁽⁹²⁾ Cfr., ad es., can. 314 §1 CCEO.

⁽⁹³⁾ Cfr. S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 14 novembre 1951, AAS 44 (1952) 382-383.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 27 luglio 1954, AAS 47 (1955) 612-613.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 19 febbraio 1959, AAS 54 (1962) 49-50.

⁽⁹⁶⁾ Alcune di queste norme erettive non sono state pubblicate su *Acta Apostolicae Sedis*. Cfr. *Annuario Pontificio* 1994, p. 1030 s., e p. 1710 per le note storiche.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *dichiarazione interpretativa* del 30 aprile 1986, AAS 78 (1986) 784-786, nn. I e II.

⁽⁹⁸⁾ Cfr. S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 19 febbraio 1959, cit., p. 49.

Nell'esercizio della sua funzione, l'ordinario è investito delle attribuzioni proprie di un vescovo diocesano, e i vari decreti sanciscono il suo dovere di costituire chiese, erigere parrocchie orientali, nominare i sacerdoti che debbano averne cura, curare la formazione dei seminaristi, ecc. L'ordinario rituale di Francia deve, in questi casi, raggiungere *ad validitatem* accordi previ con l'ordinario del luogo⁽⁹⁹⁾, mentre nulla viene indicato in tal senso per gli altri ordinariati, la cui potestà è configurata diversamente. Riguardo la determinazione del *coetus fidelium*, l'ordinariato francese offre la possibilità di creare nel proprio ambito associazioni di fedeli latini che intendano vivere secondo le tradizioni di una Chiesa orientale, celebrando la rispettiva liturgia e partecipando di tale spiritualità⁽¹⁰⁰⁾.

9. *Sintesi conclusiva: le varie forme tecniche del rapporto di immanenza tra Chiesa universale e Chiesa particolare.*

Nell'esposizione precedente abbiamo cercato di individuare alcuni dei principali elementi giuridici caratterizzanti i vari tipi di circoscrizioni ecclesiastiche della Chiesa latina, sempre in rapporto al modello diocesano sulla cui base si è soliti formulare la nozione teologica di Chiesa particolare. Vediamo adesso di formulare alcune conclusioni.

a) *Varietà di forme istituzionali nel livello particolare della Chiesa.*

I dati precedenti evidenziano una pluralità di istituzioni differenti, quasi tutte di diritto comune, appartenenti a quello che, in senso largo, si potrebbe denominare il livello particolare della Chiesa, quello, cioè, delle singole comunità autonome organizzate gerarchicamente. Detta pluralità, mette in luce differenze non secondarie tra i diversi istituti, che non sembrano emergere in modo sufficientemente chiaro dal can. 368 e seguenti del codice, prima di tutto per ciò che concerne la configurazione degli elementi soggettivi delle rispettive strutture comunitarie.

Oltre alla diversa configurazione degli elementi soggettivi nei vari tipi di circoscrizione — diversa posizione giuridica del pastore,

⁽⁹⁹⁾ Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *dichiarazione interpretativa* del 30 aprile 1986, cit., n. II.

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *dichiarazione interpretativa*, cit., n. III, 2.

del *populus fidelium* e del *coetus presbyterorum* cooperante col pastore — abbiamo rilevato altri fattori che incidono in modo determinante nell'analisi canonica delle figure. In primo luogo, l'erezione di alcuni tipi di circoscrizione non comporta la simultanea erezione di una sede episcopale e di una Chiesa propria del pastore, come accade nelle amministrazioni apostoliche, nelle missioni *sui iuris* e negli ordinariati rituali. Pur non essendo questo un elemento che in tutti i casi — particolarmente per quanto concerne le amministrazioni apostoliche — debba ritenersi un principio generale, il dato risulta rilevante dal punto di vista costituzionale, e individua un genere di circoscrizioni sostanzialmente diverso da tutte le altre, in quanto, a rigore, è l'erezione della Chiesa e della sede a determinare propriamente la creazione di un stabile ufficio episcopale a capo di una comunità.

D'altra parte, il regime giuridico di *commissio* con cui certe comunità cristiane meno sviluppate dal punto di vista ecclesiale, vengono affidate ad altri enti ecclesiastici, inerisce anche in modo rilevante alla considerazione delle relative strutture. L'interposizione degli enti affidatari — normalmente istituti religiosi — tra la Suprema Autorità della Chiesa e la struttura particolare di cui si tratta, porta a valutare gli elementi negoziali che sono alla base della *commissio*, così come il tipo di rapporto che viene instaurato tra la Sede Apostolica e l'ente affidatario — rapporto che è di natura diversa trattandosi di istituti religiosi o di circoscrizioni ecclesiastiche — il quale incide sulla complessiva qualificazione della struttura missionale.

b) *Il diverso inserimento nella* communio ecclesiarum.

Da un'altra prospettiva, gli elementi precedenti, e in particolar modo la diversa configurazione dell'ufficio episcopale, richiamano una particolareggiata considerazione del modo in cui le varie strutture risultano inserite nella *communio ecclesiarum*. Infatti, la dottrina cattolica insegna che le singole comunità cristiane, aderendo al proprio vescovo nell'Eucaristia e negli altri fattori della comunione, sono inserite nella comunione con tutte le Chiese; da cui segue che il proprio vescovo, membro del corpo episcopale è, in questo modo, l'elemento che consente tale inclusione⁽¹⁰¹⁾.

Si pone allora il problema della via d'inserimento nella *communio ecclesiarum* delle altre comunità il cui ufficio capitale o non è ri-

(101) Su questo particolare, vedi di recente lett. *Communio notio*, cit., nn. 11-14.

coperto da un vescovo, o è ricoperto da un vescovo che però non è pastore proprio, ma vicario del Romano Pontefice, o, infine, il cui legame con la comunità non è rispecchiato dal titolo episcopale ⁽¹⁰²⁾.

In tutti questi casi è necessaria una spiegazione teologica del modo di integrazione delle comunità nella *communio ecclesiarum*, diversa da quella avanzata per le diocesi. Qualsiasi soluzione sarebbe insoddisfacente se non ci si appellasse alle funzioni universali contenute nel *munus Petrinum* e al peculiare ordine gerarchico esistente all'interno del Collegio episcopale. Per questa via, infatti, l'inserimento di tali circoscrizioni non diocesane nella *communio ecclesiarum*, risulta attuato tramite la vincolazione del relativo pastore al Capo del Collegio, senza che tale presenza del *munus Petrinum* nelle comunità trasformi l'ambito strutturale proprio delle circoscrizioni particolari, il che risulta specialmente posto in rilievo dalla potestà propria (can. 131) che in certi casi hanno i pastori.

In termini più concreti, la mediazione del Capo del Collegio pare più chiara, dal punto di vista della tecnica giuridica, nel caso delle strutture vicarie (amministrazioni apostoliche, e circoscrizioni non diocesane di missione) in cui la condizione di pastore proprio rimane appannaggio del Romano Pontefice; però non sembra che esistano particolari difficoltà per ritenerla interveniente anche negli altri casi di uffici di capitalità che, pur non dovendo essere ricoperti necessariamente da vescovi, possiedono giuridicamente una potestà propria (abbazie territoriali, prelature personali, ordinariati castrensi).

c) *La prioritaria attenzione rivolta alla realtà pastorale.*

Dall'analisi delle singole circoscrizioni sembra emergere inoltre un altro genere di considerazioni concernenti la realtà pastorale sottostante. Prima di tutte, la difficoltà di sottoporre a schemi e categorie eccessivamente rigide l'organizzazione ecclesiastica delle comunità gerarchicamente strutturate. La diversità di istituzioni previste nell'ordinamento canonico e adoperate dall'autorità ecclesiastica, non è che il riflesso, in categorie strutturali, della plurale realtà pastorale a cui deve fare fronte la Chiesa, e delle eterogenee necessità che deve

⁽¹⁰²⁾ A questo riguardo pare opportuno ricordare la convenienza di rivedere l'attuale sistema di assegnazione di sedi titolari sostituendola con un sistema più realistico e aderente alla *missio canonica* conferita ad ogni vescovo, come emerge dall'orientamento generale segnalato dalla congregazione per i vescovi (cfr. S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, notif. *Ho l'onore*, del 17 ottobre 1977, in « *Communicationes* » 9, 1977, p. 224).

risolvere in ogni caso l'autorità ecclesiastica. Gli istituti sono eclettici, prima di tutto perché eclettica è la realtà pastorale stessa della Chiesa. Non prendere atto di tale stato di cose avrebbe la conseguenza di idealizzare a dismisura l'operato del canonista o dell'ecclesiologo perdendo il necessario adeguamento con la dimensione storica in cui peregrina la società ecclesiale.

Infatti, considerando complessivamente i vari istituti di cui ci siamo occupati nelle pagine precedenti, tenendo conto della loro origine storica e della loro attuazione, si giunge alla conclusione che essi non sono il risultato aprioristico di una elaborazione intellettuale astratta, bensì la conseguenza di un modo di costruire che poggia sulla concreta problematica pastorale e sulle possibilità organizzative e assistenziali di cui dispone la Chiesa. Ovviamente, le forme tecniche adoperate per costruire le figure provengono da un determinato momento culturale, giuridico ed ecclesiologico, essendo doveroso ammettere quindi modifiche ed adeguamenti, i quali però non possono modificare i termini in cui si presenta ogni concreta realtà pastorale. Perciò, deve essere la reale situazione pastorale a svolgere sempre un ruolo primario nella determinazione della loro conformazione giuridica ⁽¹⁰³⁾.

La continua prassi dell'erezione di nuove amministrazioni apostoliche, prelature personali, ordinariati militari, o strutture di missione, rivela sufficientemente la permanenza di circostanze pastorali che obbligano il Supremo governante ad adoperare con elasticità tutte le tecniche organizzative di cui dispone l'ordinamento canonico. Non si tratta, quindi, di congiunture pastorali che possano ritenersi già superate nella storia della missione evangelizzatrice della Chiesa, o che appartengano ad un stadio transitorio in via di superamento, anche se nel futuro la sfida delle esigenze pastorali della società moderna finirà col determinare peculiarità organizzative specifiche.

Al momento presente esiste, d'altro canto, una tendenza ad elevare a condizione diocesana strutture missionali di carattere vicario o prelature territoriali. Tale tendenza è motivata sia da ragioni pastorali — per es. l'opportunità di stabilire gerarchia nativa in territo-

⁽¹⁰³⁾ Non altro mi sembra il senso, specificamente applicato al nostro argomento, della distinzione, realizzata nel 1985 dalla Commissione teologica internazionale (cfr. COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, *Themata selecta de ecclesiologia*, Città del Vaticano, 1985, n. 5.1.), tra « struttura essenziale » della Chiesa e la sua « figura concreta e mutevole (o la sua organizzazione) ».

ri di missione — che dalla motivazione teologica più profonda di adeguare l'organizzazione ecclesiastica alla struttura sacramentale della Chiesa. Tuttavia, pare altrettanto conveniente non ignorare i rischi a cui potrebbe condurre una non attenta applicazione di tale scelta: il pericolo, cioè, di sottolineare eccessivamente somiglianze teologiche tra realtà pastorali diverse, con la conseguenza di pretese equiparazioni giuridiche e disciplinari che, per non risultare aderenti alla realtà pastorale, porterebbero soltanto a indeterminazioni giuridiche e a mancanze di chiarezza nel definire le responsabilità dei pastori. A ben guardare, l'applicazione generalizzata del modello diocesano, non fa altro che trasferire le differenze tra strutture diverse — che, quanto meno, forniscono profili giuridici chiari, delimitativi di posizioni giuridiche precise — in differenze tra generi diversi di diocesi, come rivela, per esempio, il regime giuridico delle diocesi dipendenti dalla congregazione per l'evangelizzazione dei popoli ⁽¹⁰⁴⁾.

d) *L'elasticità nell'erezione di concrete circoscrizioni.*

Dallo studio comparativo dei documenti della Santa Sede pubblicati in merito — per giungere a conclusioni utili al riguardo è sufficiente consultare gli *Acta Apostolicae Sedis*, e mettere a confronto i diversi documenti erettivi —, si evince l'abituale ricorso a tecniche modificatrici, adeguando in ogni caso il tipo di struttura alle concrete circostanze pastorali e alle possibilità organizzative della Chiesa. Infatti, l'applicazione dei vari modelli di struttura non viene mai fatta in maniera rigida, bensì armonizzando il tipo generale in rapporto alle concrete esigenze del caso.

Pur trattandosi di una constatazione di valore generale, che serve per tutti i tipi di circoscrizioni ecclesiastiche, è logico, tuttavia, che tale elasticità al momento erettivo, in grado di importare un secondo livello di varietà fra le realizzazioni concrete dei diversi istituti, risulti più evidente nelle figure in cui l'elasticità risulta elevata ad elemento specifico che contraddistingue la configurazione giuridica dell'istituto. Tale è il caso, principalmente, delle strutture che richiedono uno specifico atto pontificio determinativo, e di quelle configurate in forza di un regime statutario particolare.

⁽¹⁰⁴⁾ Vedi in merito le giuste osservazioni di J. GARCÍA MARTÍN, *Las misiones en la encíclica « Redemptoris missio »*. *Responsabilidad de toda la Iglesia*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 77, 1991, p. 304 ss.

Fra le prime circoscrizioni — e a prescindere dall'elasticità che, come abbiamo detto, concerne in termini generali tutte le figure — devono essere annoverate anzitutto le amministrazioni apostoliche, in cui l'intervento pontificio è determinante in massimo grado per stabilire le peculiarità di ogni concreta realizzazione. Tra le seconde, figurano tutte le circoscrizioni personali, e in modo particolare le prelature personali — nel rispettivo ambito pastorale, gli ordinariati militari — per le quali l'ordinamento canonico richiede uno statuto « ad hoc », configurativo di ogni singola realizzazione.

Da questa realtà essenzialmente sfaccettata emerge, a nostro modo di vedere, una conseguenza di carattere ermeneutico, relativa ai limiti in cui sia lecito ricostruire un concreto istituto o tipo di circoscrizione sulla base delle peculiarità strutturali proprie solo ad alcune delle sue realizzazioni concrete. L'osservazione assume un valore generale. Non è possibile, infatti, risalire alle note specifiche dell'istituto abbazia territoriale partendo da quanto è proprio solo dell'abbazia di Grottaferrata o di quella di Montecassino, che di per sé sono realizzazioni concrete ben diverse dallo stesso tipo generale; così come non è consentito ricostruire l'istituto delle prelature territoriali in base alle caratteristiche specifiche della prelatura di Pontigny.

Tuttavia, un principio ermeneutico del genere ha maggiore consistenza nel caso degli istituti che, come abbiamo detto, sono strutturalmente elastici: non è dato, infatti, elevare a caratteristica generale dell'istituto amministrazione apostolica quanto è proprio solo di una o più amministrazioni concrete, così come gli statuti di un ordinariato militare o di una prelatura personale non fanno testo per ricostruire rettamente i relativi istituti. Per tale via si compirebbe un evidente *gressus* logico, che restringerebbe in modo illecito le rispettive categorie generali.

Tuttavia, è ovvio che il momento fattuale e l'esperienza giuridica giova alla conoscenza giuridica dei singoli istituti: le loro concrete realizzazioni sono certamente utili sia allo sviluppo che allo studio delle varie figure, a patto però che, invece di compiere una trasposizione totale, chiusa in se stessa, delle singole attuazioni, queste vengano prese come possibilità attuative che arricchiscono i singoli istituti confermando l'indole generale e la natura giuridica di questi. Le realizzazioni concrete, insomma, non possono precludere altre realizzazioni differenti purché siano coerenti con la natura generale dell'istituto confermata dalle realizzazioni precedenti, ed in linea con la necessaria congruenza che l'amministrazione deve dare ai propri atti.

e) *I diversi gradi di immanenza.*

Abbiamo più volte accennato lungo il presente lavoro, e abbiamo cercato di sottolinearlo anche in altre occasioni ⁽¹⁰⁵⁾, perché i testi magisteriali sembrano chiari al riguardo, che la nozione di Chiesa particolare non è una nozione autonoma, una categoria a sé stante, bensì un concetto relativo, che è inscindibile dell'altro elemento del binomio usato per definire l'unica Chiesa di Cristo, cioè la Chiesa universale. Ambedue le dimensioni integranti l'unica Chiesa possiedono elementi strutturanti specifici, perciò la Chiesa particolare non va unicamente definita in rapporto ai soli elementi endogeni essenziali, ma anche in rapporto agli altri fattori inerenti la Chiesa di Cristo, che appartengono specificamente alla dimensione universale. Anzi, la diversa posizione giuridica degli elementi interni a ciascuna delle circoscrizioni ecclesiastiche, e in particolare modo, la diversa configurazione dell'ufficio episcopale, non è altro che la conseguenza di una disuguale presenza nei vari istituti dei fattori relativi alla Chiesa universale.

Da questo punto di vista, pare che la dottrina scientifica non si è occupata ancora in modo sufficiente di individuare quali siano i fattori specifici della dimensione della Chiesa universale, che possono avere una diversificata presenza nelle varie circoscrizioni ecclesiastiche. Sembra che gli autori si siano piuttosto soffermati sull'analisi degli elementi specifici della Chiesa particolare, che abbiano prestato particolare attenzione agli elementi strutturali interni delle comunità a scapito dalla loro diversa conformazione reale nelle varie circoscrizioni, e prescindendo soprattutto dagli elementi relazionali relativi all'altra categoria che è il suo complemento logico, la Chiesa universale. Mentre gli elementi interni, fanno incentrare l'attenzione sui fattori soggettivi integranti le comunità gerarchicamente costituite — il pastore, il popolo, il presbiterio —, che, in un modo o nell'altro, si ritrovano, per definizione, in tutte le circoscrizioni ecclesiastiche, gli elementi relazionali, invece, dando ragione del ruolo nella struttura particolare degli elementi della Chiesa universale, determinano sia il grado di autonomia di tale comunità, sia il suo specifico modo d'inserimento nella *communio ecclesiarum*, senza che perciò venga meno l'appartenenza dei suddetti istituti al livello particolare della Chiesa.

Pur nella complessità del problema, e nella difficoltà di individuare quali siano gli elementi caratterizzanti la dimensione universa-

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. *Consideración canónico-fundamental del concepto de Iglesia particular, in Iglesia universal e Iglesias particulares*, cit., p. 279 ss.

le della Chiesa in relazione di rilevanza giuridica con la dimensione particolare, non pare si debbano tralasciare i dati che a questo proposito emergono dall'esperienza giuridica descritta precedentemente, quanto meno come riferimenti per focalizzare alcuni degli elementi contenuti nel magistero ecclesiastico.

I dati di esperienza rivelano, in primo luogo, una disuguale presenza nei vari istituti del *munus Petrinum*, o detto in altre parole, della funzione episcopale propria di chi è a capo del Collegio episcopale. Si pensi alle strutture vicarie, di cui il Romano Pontefice è pastore proprio, alle strutture di missione e anche alle circoscrizioni personali. In tutti questi casi vi è una « presenza » del titolare dell'Ufficio primaziale, nettamente differente da quella che si può rinvenire nelle diocesi più consolidate, che si concretizza in particolari legami teologici e giuridici del pastore, nonché della struttura nel suo insieme, rispetto della Sede Apostolica.

D'altra parte, molte di queste circoscrizioni ecclesiastiche evidenziano una disuguale attuazione della *sollicitudo omnium ecclesiarum* dei membri del Collegio episcopale, nonché una speciale solidarietà dell'intera *communio ecclesiarum*, manifestata concretamente mediante l'apporto di clero, di mezzi materiali, e perfino assumendo a volte l'intero peso pastorale di alcune di queste circoscrizioni.

Da ciò sembra potersi dedurre una conclusione finale, e cioè, che il rapporto di immanenza tra Chiesa universale e Chiesa particolare, o più genericamente, tra dimensione universale e particolare della Chiesa, non è uguale in tutte le concrete realtà; meglio ancora, che non si traduce in maniera uguale — non solo dal punto di vista giuridico, ma anche su un piano più sostanziale — in tutti i casi. Lo specifico rapporto di immanenza tra Chiesa universale e Chiesa particolare, così come si verifica nelle diocesi più sviluppate, non è riferibile alle restanti comunità ecclesiali.

La vita reale della Chiesa, nonché la prassi giuridica, stanno a dimostrare infatti l'esistenza di un diverso genere di rapporti fra i due livelli della Chiesa, che rivelano una sorta di gradazione nella realizzazione in modo giuridico-strutturale dell'immanenza fra il livello universale e quello particolare della Chiesa. In ultima analisi, è la situazione pastorale concreta a determinare — sempre in armonia, ovviamente, con la struttura sacramentale della Chiesa — il differente tipo di struttura adeguato ad ogni comunità, nonché il grado di immanenza con la Chiesa universale sul piano strutturale.